



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche "Documento") è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento Intermediari) nonché del Regolamento Delegato UE 2017/565 e si propone di fornire al Cliente o potenziale Cliente di BG SAXO SIM S.p.A. (di seguito "BG Saxo" o la "SIM") informazioni appropriate affinché questi possa comprendere le caratteristiche dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari proposti in modo da prendere decisioni di investimento consapevoli.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito www.bgsaxo.it BG SAXO porta a conoscenza dei Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento tramite comunicazione specifica trasmessa alla casella di posta elettronica comunicata dal Cliente. La comunicazione è inoltre resa disponibile nell'apposita sezione della Piattaforma di Trading dedicata alle comunicazioni inviate dalla SIM.

Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:

- A) Informazioni sulla SIM e sui servizi di investimento prestati
- B) Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela
- C) Informazioni sui prodotti e strumenti finanziari e sui rischi connessi
- D) Informazioni su costi e oneri connessi ai prodotti/servizi di investimento offerti
- E) Informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse (c.d. Policy sui conflitti di interesse)
- F) Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (c.d. Execution Policy)
- G) Informazioni sul trattamento dei reclami e sulla soluzione stragiudiziale delle controversie
- H) Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento contenute nelle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi di investimento prestati dalla SIM alla propria clientela
- I) Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente.

A. INFORMAZIONI SULLA SIM E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI

Dati societari della SIM

Denominazione: BG SAXO SIM S.p.A.

Forma giuridica: Società per azioni

Codice fiscale e n. iscrizione al registro delle imprese di Milano: 10280620963

Sede legale: Corso Venezia 29, 20121 Milano.

Indirizzo PEC: bgsaxosim@legalmail.it

Iscrizione all'Albo previsto dall'art. 20 del TUF con Delibera Consob: n. 20769 del 28 Dicembre 2018.

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 5.000.000.

Sistemi di garanzia a cui la SIM aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, di cui al D.Lgs. 659/1996 (il "Fondo"). Il Fondo indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo (il "Regolamento"), per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

BG SAXO SIM S.p.A. aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB (Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF) secondo il Regolamento di Attuazione dell'Art. 2, Commi 5-bis e 5-ter, del decreto Legislativo 8 ottobre 2007, N. 179 (Camera di Conciliazione Arbitrale).

BG SAXO SIM S.p.A. è autorizzata quale intermediario finanziario dalla Consob (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa), con sede in Roma, via G.B. Martini 3, 00198 Roma, tel. 06/84771 (centralino), fax 06/8417707, <http://www.consob.it> e sede secondaria operativa in via Broletto, 7 – 20121 Milano, tel. 02/724201, fax 02/89010696. La SIM è, inoltre, sottoposta a vigilanza anche della Banca d'Italia, via Nazionale 91, Roma.

Modalità di comunicazione tra cliente e SIM

In generale il Cliente potrà comunicare con la SIM in lingua italiana, salvo accordi diversi che potranno intercorrere tra la SIM ed il singolo Cliente. I documenti, i contratti, i rendiconti, le comunicazioni scritte e verbali e tutte le informazioni che BG SAXO fornisce al Cliente sono scritti in lingua italiana.

Le comunicazioni tra la SIM e il Cliente sono effettuate di regola per iscritto e sono effettuate, qualora il Cliente lo consenta, mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet, posta elettronica, telefono).

Gli ordini e le istruzioni specifiche per l'esecuzione delle operazioni sono effettuati di regola per iscritto su supporto durevole oppure, qualora il Cliente lo richieda, possono essere effettuate mediante telefono. Tenuto conto delle caratteristiche operative e dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, la SIM è tenuta a registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente e a tenere evidenza degli ordini impartiti elettronicamente. Le registrazioni telefoniche ed elettroniche effettuate, di proprietà della SIM, saranno conservate per un periodo di almeno cinque anni, salvo maggior termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza o dalla normativa di riferimento. Il Cliente potrà ricevere copia delle suddette registrazioni su sua richiesta ed a sue spese. Le modalità di comunicazione, ivi comprese quelle di invio e ricezione delle disposizioni, tra la SIM e il Cliente in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti.

Servizi di investimento offerti

La SIM è autorizzata alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento (i "Servizi") di seguito brevemente descritti:

- **Negoziazione per conto proprio.** Il servizio si sostanzia nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta con il Cliente
- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti.** Il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro esecuzione presso una sede alla quale la SIM ha accesso diretto. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sulle quali si svolge sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della SIM e, in sintesi, nell'apposita sezione del presente Documento.
- **Ricezione e trasmissione di ordini.** Il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ciò avviene quando la SIM non ha accesso diretto alla sede di esecuzione dell'ordine. Gli intermediari negoziatori dei quali la Banca può avvalersi in tal caso sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della SIM e, in sintesi, nell'apposita sezione del presente Documento.

I Servizi sono commercializzati da Banca Generali S.p.A. (il "Collocatore") e sono prestati da BG SAXO SIM:

- in connessione con i servizi bancari prestati dal Collocatore e, ove pertinente,
- in abbinamento al servizio di consulenza in materia d'investimenti prestato dal Collocatore, cui il Cliente abbia eventualmente aderito, secondo i termini e le condizioni previsti dagli appositi contratti stipulati tra il Collocatore stesso e il Cliente.

Rendiconto dell'attività svolta

Il Cliente riceve da BG SAXO i rendiconti dei Servizi prestati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

BG SAXO fornisce su supporto durevole al Cliente:

- all'atto di ricezione dell'ordine, le informazioni essenziali concernenti l'esecuzione di tale ordine; e
- una Conferma di Regolamento/Transazione quanto prima possibile e non più tardi del primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine, o ove tale Conferma di Regolamento/Transazione dipenda da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di BG SAXO della conferma dal terzo medesimo;

Qualora il Cliente ne faccia richiesta, in aggiunta alle informazioni sull'esecuzione dell'ordine, BG SAXO è tenuta a fornire informazioni circa lo stato dell'ordine non ancora eseguito.

Le operazioni oggetto dei rendiconti predetti si intenderanno tacitamente approvate dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso a BG SAXO SIM entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dei rendiconti stessi. Nel caso in cui il rendiconto abbia ad oggetto strumenti finanziari in scadenza, il reclamo motivato dovrà pervenire entro e non oltre il giorno antecedente quello di scadenza o, nel caso di strumenti finanziari quotati, entro e non oltre il giorno antecedente l'ultimo giorno di quotazione dello strumento.

Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, BG SAXO SIM, inoltre, mette a disposizione del Cliente sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

Qualora il Cliente al Dettaglio detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, BG SAXO SIM informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà effettuata da BG SAXO SIM entro la fine del Giorno Lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del Giorno Lavorativo successivo.

B. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

In attuazione della normativa di recepimento della Direttiva comunitaria 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID II), gli intermediari comunicano ai clienti la loro classificazione in una delle tre seguenti categorie:

- a) cliente al dettaglio;
- b) cliente professionale (privato ovvero pubblico);
- c) controparte qualificata.

Alla predetta classificazione corrisponde un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, la best execution, la gestione degli ordini, la rendicontazione periodica, il contenuto dei contratti ed, in generale, le regole di condotta previste dalla MiFID II.

Si ricorda comunque che è facoltà del Cliente richiedere una diversa classificazione o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto.

La suddetta richiesta (la cui efficacia sarebbe comunque subordinata all'accettazione da parte della SIM, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento e dalle proprie procedure interne) dovrà - all'occorrenza - essere inoltrata alla SIM.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche di ciascuna delle categorie sopra indicate:

1. Cliente al dettaglio

I Clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

2. Cliente professionale

Un Cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, la conoscenza e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono.

In particolare, la classificazione quale cliente professionale comporta un minor grado di "protezione" riconosciuto dall'ordinamento relativamente, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- modalità e termini delle informazioni;
- valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza. La SIM può presumere l'appropriatezza dei servizi, strumenti, operazioni o tipi di operazioni nel caso di rapporti con un "cliente professionale";
- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all'esecuzione di ordini;
- contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

Il Cliente professionale può essere privato o pubblico.

Il Cliente professionale privato può essere:

- Cliente professionale "di diritto";
- Cliente professionale "su richiesta".

2.1 Clienti professionali privati di diritto.

Ai sensi del Regolamento Intermediari, si intendono Clienti professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(i) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

- imprese di assicurazione;
 - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - negozianti per conto proprio di merci e/o strumenti derivati su merci;
 - soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
 - altri investitori istituzionali;
 - agenti di cambio;
- (ii) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio € 20.000.000,00;
 - fatturato netto € 40.000.000,00;
 - fondi propri € 2.000.000,00;
- (iii) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I Clienti professionali di diritto possono - previa conclusione di apposito accordo scritto con la SIM - che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento - richiedere per iscritto in qualsiasi momento a la SIM stessa di essere considerati come Clienti al dettaglio e così ottenere un livello più elevato di protezione.

In ogni caso è onere del Cliente professionale di diritto richiedere un livello più elevato di protezione ove ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

2.2 Clienti professionali pubblici

Rientrano in questa categoria i soggetti pubblici che soddisfano i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del TUF.

2.3 Clienti privati trattati come professionali su loro richiesta

Ai sensi del Regolamento Intermediari gli intermediari possono, alle condizioni di cui seguito riportate, trattare i clienti diversi da quelli professionali di diritto - che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta - come Clienti professionali.

In particolare, in applicazione della specifica procedura predisposta dalla SIM ai sensi del richiamato Regolamento Intermediari, i Clienti che ne abbiano fatto richiesta debbono essere sottoposti ad una valutazione, all'esito della quale dovranno essere tassativamente soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente – inclusi i depositi in contante - è superiore ad Euro 500.000;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la valutazione di cui sopra è condotta con riferimento alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

In caso di esito favorevole della predetta procedura di valutazione, l'eventuale classificazione quale Cliente professionale comporta la disapplicazione di alcune regole di condotta previste per la prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti non professionali ed un conseguente minor grado di "protezione" relativamente ai seguenti aspetti:

- modalità e termini delle informazioni;
- valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza. La SIM può presumere l'appropriatezza dei servizi, strumenti, operazioni o tipi di operazioni nel caso di rapporti con un "cliente professionale";
- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all'esecuzione di ordini;
- contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

3. CONTROPARTE QUALIFICATA

Le controparti qualificate sono clienti professionali di diritto nei cui confronti l'intermediario che presta i servizi di esecuzione degli ordini per conto terzi, negoziazione per conto proprio e/o di ricezione/trasmissione ordini, non è tenuto, salvo un diverso accordo con il cliente, all'osservanza delle regole generali di condotta che impongono agli intermediari, tra gli altri, obblighi di informativa precontrattuale, obblighi di valutazione di appropriatezza nella prestazione

del servizio di investimento, obblighi di best execution e gestione degli ordini nonché di rendicontazione, ad eccezione della pubblicazione degli ordini con limite di prezzo e fermo restando quanto previsto dalla normativa di riferimento sull'informativa relativa alla classificazione.

Più precisamente, possono essere classificati come controparti qualificate:

- 1) le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Ai sensi della normativa di riferimento, il cliente classificato "controparte qualificata" ha la facoltà di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere classificato diversamente, come cliente professionale o, in via espressa, come cliente al dettaglio, con conseguente applicazione di un differente livello di protezione rispetto a quello attuale. La richiesta è soggetta al consenso dell'intermediario.

C. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI E SUI RISCHI CONNESSI

TIPOLOGIE DI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI

La SIM mette a disposizione della propria Clientela, nell'ambito dei servizi di investimento, le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi.

1. Titoli rappresentativi di capitale di rischio

Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggiormente diffuso è l'azione. Essa rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul mercato, partecipando (salvo che lo statuto non disponga diversamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni detenute, al rischio economico dell'emittente. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse saranno soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione). Tutte le azioni di una società hanno uguale valore nominale e tutte quelle appartenenti alla stessa categoria attribuiscono ai detentori uguali diritti. Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:

- ai diritti che attribuiscono. Ogni tipologia di azione attribuisce al possessore differenti specifici diritti: amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso). Le azioni si distinguono, ad esempio, in:
 - ordinarie: tipo di azioni che non attribuiscono ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società (postergazione);
 - di risparmio: tipo di azioni prive del diritto di voto che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (antergazione);
 - privilegiate: tipo di azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, ma comportano la limitazione di alcuni o tutti i diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).
- al regime giuridico di circolazione. Le azioni possono essere nominative o al portatore, la normativa dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari; fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore. Le azioni al portatore, si trasferiscono con la mera consegna del titolo, mentre per quanto attiene le azioni nominative, il loro trasferimento può avvenire a mezzo di girata autenticata da un notaio ovvero da altro soggetto secondo quanto disposto dalle leggi speciali. Per quanto attiene le azioni e gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, il trasferimento dovrà essere operato a mezzo della scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In tal caso, se le azioni sono nominative la scritturazione sul conto equivarrà alla girata. I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio

di prezzo e il rischio di insolvenza dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al successivo paragrafo "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

2. Titoli di debito

Un titolo di debito è un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L'emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemente con finalità di raccolta: in tal caso chi emette (debitore) acquisisce risorse che restituisce a una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse (fisso o variabile, periodico o solo al termine); chi investe (creditore) versa una somma che riavrà al termine e riceve l'interesse secondo modalità stabilite. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali di ritti di un'unica operazione di finanziamento. Gli elementi caratteristici di un titolo di debito sono:

- **il tasso di interesse nominale**, che può essere:
 - **fisso**, se calcolato sulla base di un rendimento predeterminato che non si modifica nel corso della durata del prestito.
 - **variabile**, se è previsto un rendimento variabile nel tempo, il cui importo è determinato periodicamente con riferimento a parametri finanziari o reali specificati al momento dell'emissione (ad esempio Euribor) oppure indicizzato al valore di un sottostante (azioni, indice, paniere);
 - **misto**, ovverosia dato dalla combinazione di una componente fissa e una variabile.
- la **durata**;
- le **modalità di pagamento degli interessi** (cedola zero coupon);
- la **modalità di rimborso**, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure
- rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il **prezzo di rimborso**, che può essere fisso oppure variabile.

La cedola, periodica a scadenze predeterminate, è una delle forme generalmente più utilizzate dagli emittenti per pagare gli interessi all'investitore. Esistono però anche dei titoli senza cedola c.d. zero coupon dove gli interessi vengono pagati al momento della scadenza, con la restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di vita del titolo. L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo di debito alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. A seconda del soggetto giuridico che li emette si può distinguere in: titoli di Stato (government bond), titoli sovranazionali e obbligazioni societarie (corporate bond).

2.1 Titoli di Stato

I **titoli di Stato** sono strumenti finanziari emessi da governi nazionali, sia in euro sia in divisa diversa dall'euro, che prevedono, in via generale, il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon. In **Italia**, le principali tipologie di titoli di Stato sono le seguenti.

Buoni ordinari del tesoro (BOT): titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 12 mesi. **Certificati di credito del tesoro (CCT)**: titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT, la cui durata è di norma pari a 7 anni. **Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all'Euribor (CCTeu)**: titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate all'Euribor, la cui durata è di norma pari a 7 anni. **Certificati del tesoro zero coupon (CTZ)**: titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 24 mesi.

Buoni del tesoro poliennali (BTP): titoli a tasso nominale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può variare, di norma, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 30. Vi sono inoltre i Buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione (BTPi) che sono titoli a tasso variabile che peraltro forniscono all'investitore una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutate sulla base dell'inflazione dei paesi appartenenti all'area Euro (indice Eurostat).

La loro durata varia, di norma, da 5 a 30 anni. I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, ovvero il rischio sovrano trattandosi di titoli del debito pubblico (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al successivo paragrafo "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

2.2 Titoli sovranazionali

I **titoli sovranazionali** sono obbligazioni emesse da istituzioni internazionali (ad esempio, Banca Europea per gli Investimenti) che raccolgono fondi per finanziare progetti governativi o di aziende private in diverse parti del mondo; possono essere denominate in valute forti (euro, dollaro USA, sterlina inglese, ecc.) o in valute di paesi emergenti. I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, tuttavia il rischio creditizio per questi strumenti è generalmente ridotto (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al successivo paragrafo "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

2.3 Obbligazioni societarie (corporate bond)

Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni. Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio, banche e società industriali) e si distinguono in:

- a) **obbligazioni senior**, nel caso in cui l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale, il portatore delle obbligazioni potrà essere soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell'emittente. Le obbligazioni senior si distinguono in:
 - **ordinarie** (plain vanilla), sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo modalità prefissate, gli interessi e, a scadenza, il rimborso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa;
 - **obbligazioni strutturate**, sono obbligazioni scomponibili in un'obbligazione tradizionale, che attribuisce il diritto di percepire a scadenza il rimborso del capitale pari al valore nominale (e un eventuale rendimento minimo) e in uno strumento finanziario derivato che consente al sottoscrittore di percepire un rendimento aleatorio legato all'andamento di una o più attività sottostanti (come azioni, indici azionari, merci, valute).
 - **obbligazioni convertibili**, sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell'investitore e in periodi predeterminati, in azioni (dette "di compendio") della società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione, l'investitore cessa di essere creditore del soggetto che ha emesso le obbligazioni, acquisendo i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della società emittente le azioni di compendio.
- b) **obbligazioni subordinate**, che in caso di liquidazione dell'emittente sono rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'emittente; in ogni caso tali obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore. In particolare, qualora l'emittente sia una società bancaria, le obbligazioni subordinate si distinguono in:
 - obbligazioni subordinate "**Upper TIER II**";
 - obbligazioni subordinate "**Lower TIER II**";
 - obbligazioni subordinate "**TIER III**".

Si riepilogano di seguito alcune delle caratteristiche delle obbligazioni subordinate emesse da banche. Le obbligazioni subordinate "**Upper TIER II**" sono obbligazioni irredimibili o redimibili (rispettivamente non rimborsabili e rimborsabili) con scadenza pari o superiore ai 10 anni caratterizzate dalla presenza di clausole che:

- subordinano il rimborso a scadenza delle obbligazioni alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia;
- prevedono la possibilità di sospendere il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare limitare il più possibile l'insorgere di perdite in caso di andamenti negativi della gestione (cd. interest deferral option);
- prevedono la possibilità per l'emittente di utilizzare capitale ed interessi per coprire risultati negativi di gestione, in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (cd. loss absorption clause); ciò al fine di consentire all'emittente di continuare l'attività. Le obbligazioni subordinate "**Lower TIER II**" sono obbligazioni con durata pari o superiore a 5 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni). Possono presentare clausole di rimborso anticipato, che può avvenire solo su iniziativa dell'emittente previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Le obbligazioni subordinate "**TIER II**" possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (cd. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Le obbligazioni subordinate "**TIER III**" sono obbligazioni con durata pari o superiore ai 2 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno due anni) soggette alla clausola di immobilizzo (cd. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'emittente a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, generalmente questi ultimi sono legati al Rating assegnato all'emittente.

Le obbligazioni convertibili, oltre ai rischi menzionati, sono soggette anche al rischio di prezzo relativo all'azione di compendio.

Le obbligazioni strutturate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il tipo di rischio/i associato/i al derivato incorporato nell'obbligazione.

Le obbligazioni subordinate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il rischio associato al tipo di subordinazione (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

2.4 Covered bond (o obbligazioni garantite)

Il **Covered bond** è un'obbligazione bancaria, con un profilo di rischio contenuto, perché garantita da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti, ed una liquidità elevata. Lo schema operativo prevede la cessione da parte di una banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l'emissione da parte di una banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato. I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente. Per questi titoli il rischio creditizio risulta mitigato dal fatto che la garanzia del portafoglio creditizio cartolarizzato opera congiuntamente a quella dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

3 Strumenti finanziari derivati

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante. Tali attività possono essere di varia natura: finanziaria (titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o reale (tabacco, caffè, cacao, petrolio, oro). Gli strumenti finanziari derivati possono essere:

- valori mobiliari;
- contratti.

I rischi associati agli strumenti derivati sono principalmente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato; di seguito vengono illustrate le principali categorie di strumenti finanziari derivati trattati dalla SIM.

3.1 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "valori mobiliari"

Rientrano in tale fattispecie i warrant, gli Exchange Traded Commodities (ETC) e gli strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives).

Il **warrant** è uno strumento finanziario derivato molto simile ad un'opzione che conferisce al possessore una facoltà di acquisto (warrant call) o di vendita (warrant put) da esercitarsi a (oppure entro) una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su una determinata attività sottostante e ad un prezzo prefissato. Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale. Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale.

Gli **ETC** sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all'andamento dei prezzi delle attività oggetto dell'investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell'investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. La gamma di commodities replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sotto indici. Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull'andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l'investimento attraverso un paniere di commodities. Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione. Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC. In sintesi, gli ETC:

- sono negoziati in Borsa come delle azioni;
- replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.

Gli strumenti derivati cartolarizzati possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi internazionali. Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l'emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l'emittente dello strumento sottostante. Attualmente gli strumenti derivati cartolarizzati si suddividono in due categorie di strumenti: i covered warrant ed i certificate. Entrambi possono avere come sottostante azioni e titoli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci.

I **covered warrant** sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un

prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L'esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant call) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell'attività sottostante (nel caso di covered warrant put). Attualmente tutti i covered warrant negoziati sul SeDeX prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in caso di importo differenziale positivo.

3.2 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "contratti"

Gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti si distinguono in derivati regolamentati e derivati OTC.

I derivati regolamentati sono rappresentati da contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denominato IDEM. In particolare, su tale mercato si negoziano contratti future e contratti d'opzione aventi come attività sottostante indici e singoli titoli azionari ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A..

I derivati OTC sono negoziati fuori dai mercati regolamentati direttamente tra le parti. Può risultare quindi difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questo motivo, le operazioni aventi ad oggetto derivati OTC comportano l'assunzione di rischi più elevati e/o più difficilmente misurabili. In tali operazioni la SIM si pone, generalmente, come controparte dell'investitore. Le parti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap e forward. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono le seguenti:

- copertura di posizioni (hedging): si intende proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L'utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l'andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/ guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/ perdite sul mercato dei derivati;
- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all'atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.

Tra i contratti derivati più comuni si evidenziano, a titolo esemplificativo,

- i Contratti a termine (forward e futures)
- le Opzioni

Nel seguito si illustrano, altresì, le caratteristiche dei Contratti Finanziari Differenziali (CFD), in quanto strumenti derivati OTC contemplati nell'ambito dell'offerta di BG SAXO.

Contratti a termine (forward e futures) Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume. L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna. In questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto.

Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, viceversa se negativa. In questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono, oltre ai contratti forward, i contratti future.

I contratti **future** si differenziano dai forward per essere contratti standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il future è un contratto a termine in cui la controparte assume l'obbligo di comprare o vendere un dato quantitativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito (c.d. future price). Gli stock future quotati sul mercato IDEM permettono di prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente operare sull'azione sottostante.

Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli negoziati sui mercati regolamentati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in "punti indice". In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future, se è un'attività finanziaria.

La standardizzazione dei contratti e la possibilità di negoziarli in mercati regolamentati comportano importanti effetti:

- la possibilità di una chiusura anticipata di una posizione in future, senza aspettare la scadenza, attraverso la sua negoziazione;
- un notevole guadagno in termini di liquidità degli scambi e, di conseguenza, di riduzione dei costi a carico dagli operatori.

Ulteriore elemento distintivo dei future rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia (di seguito CC&G). Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente. Per poter assolvere su base sistematica e continuativa ai propri compiti e per garantire l'efficienza del sistema, la clearing house adotta una serie di misure, tra le quali l'adozione del sistema dei margini che prevede il versamento da parte delle controparti di un margine iniziale e di margini di variazione durante la vita del contratto.

Nel momento in cui si compravende il contratto, le due parti, acquirente e venditore, devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza. Durante la vita del contratto, giorno per giorno, la Cassa di compensazione e garanzia calcola la differenza fra il valore del contratto del giorno e quello del giorno precedente e chiede il versamento di questa differenza, chiamata margine di variazione, alla parte che rispetto al giorno precedente ha maturato la perdita. Detto margine verrà accreditato alla parte che ha invece conseguito il profitto. Questo meccanismo di calcolo si sussegue giornalmente fino alla scadenza, in occasione della quale verrà liquidato l'ultimo margine di variazione e restituito il margine iniziale versato dalle parti.

È importante notare che il sistema dei margini comporta il calcolo e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite maturati dalle controparti, a differenza del forward dove le perdite e i profitti maturati vengono calcolati e corrisposti solo alla scadenza. Pertanto, nel caso di contratti future, vi sono flussi di cassa sia all'atto della stipula del contratto (margine iniziale), sia durante la vita dello stesso (margini di variazione), sia alla scadenza (liquidazione del contratto). Le operazioni su future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale (detto anche margine di garanzia) è ridotto rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cd. "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto

proporzionalmente più elevato sul margine di garanzia: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, potrà di conseguenza andare perduto completamente.

Opzioni. Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere

(opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa. Tali contratti possono essere negoziati sia su mercati regolamentati sia OTC. Gli elementi caratteristici di un'opzione sono:

- il sottostante. Esso può essere un titolo azionario, un indice, una valuta estera (o un tasso di cambio) un contratto future, una merce (commodity) oppure una qualsiasi attività finanziaria o reale. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una "serie";
- la facoltà. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costituiscono una "classe";
- la scadenza. Le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane;
- il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price). Rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione call oppure put può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute,
- strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile. Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (holder) e venditore (writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position). Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.

La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

L'esecuzione del contratto, per alcune tipologie di opzioni, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti future, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.

Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Contratti Finanziari Differenziali (CFD). Il CFD è uno strumento finanziario derivato in quanto il suo valore è direttamente collegato a quello dell'attività sottostante e ne segue quindi l'esatto andamento. In particolare, il CFD prevede il pagamento in contanti del Differenziale di prezzo registrato, su un determinato sottostante, tra il momento dell'apertura e il momento di chiusura del contratto CFD, senza che ciò comporti lo scambio fisico del sottostante. Il sottostante può essere costituito, ad esempio, da un indice, da un altro strumento finanziario (ad es. azione), da un cambio tra valute o da commodities (cd. CFD su indici, CFD su azioni, CFD forex, CFD su commodities, CFD su obbligazioni). Poiché per la stipula del CFD è richiesto solo il versamento di una quota minima del suo controvalore (cd. Margine di Garanzia), mentre il Differenziale è commisurato all'intero controvalore, il CFD è caratterizzato da un forte effetto leva. La finalità di chi stipula un CFD è di beneficiare degli effetti economici di variazione del prezzo del sottostante, senza acquisirne la proprietà e senza dover per questo impiegare l'intero controvalore dello strumento. Il CFD, pertanto, ha finalità speculativa e come tale presenta elevata rischiosità. In particolare, in caso di variazioni sfavorevoli del prezzo del CFD, è possibile che le perdite subite eccedano il Margine di Garanzia; tale rischio è mitigato attraverso il meccanismo dello Stop Loss che, in condizioni normali di mercato, determina la chiusura della posizione prima che la perdita ecceda il Margine.

4 Exchange Traded Fund

Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono una particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche:

- sono negoziati in Borsa come un'azione;

- hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo. Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell'investitore. Ciò deriva tipicamente dalla gestione passiva, atta a replicare esattamente l'indice benchmark, che implica un intervento minimo dell'asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti. Una particolare tipologia di ETF è rappresentata dagli ETF strutturati, cioè degli OICR negoziati come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi del mercato di riferimento o a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice ("ETF a leva").

PRINCIPALI RISCHI COLLEGATI ALL'INVESTIMENTO IN STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

La seguente esposizione, volta ad identificare e ad analizzare brevemente i principali rischi comunemente associati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, non ha alcuna pretesa di esaustività né di completezza. Essa è rivolta a fornire alla Clientela un supporto supplementare nella scelta del miglior investimento possibile, in considerazione del personale grado di propensione al rischio e delle proprie possibilità economiche.

PRINCIPALI RISCHI

Rischio di mercato

Quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro volatilità). Il rischio di mercato può essere suddiviso in diverse categorie. Il peso di ciascuna di esse, nel determinare l'andamento del prezzo dell'investimento, può essere diverso.

1. **Rischio di prezzo:** è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quando non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo "generico", che riguarda tutto il mercato considerato (es. mercato azionario), da quello "specifico", che è riferito al singolo titolo (es. l'azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo investimento è sensibile all'andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si manifesta indirettamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell'investimento conseguente a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sopporta il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.
2. **Rischio di interesse:** riguarda le obbligazioni e tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio un'obbligazione. Il prezzo dello strumento alla scadenza è pari al valore di rimborso che generalmente coincide con il valore nominale. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse comporta una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del titolo. Anche il tasso di interesse può costituire il sottostante di taluni strumenti derivati.
3. **Rischio di cambio:** si manifesta quando il valore di mercato dell'investimento è sensibile a variazioni dei tassi di cambio. Pensiamo all'acquisto di azioni americane o di covered warrant su tali azioni da parte di un investitore dell'Area Euro. In entrambi i casi il valore dell'investimento è influenzato dalla possibilità di fluttuazioni avverse del tasso di cambio dell'Euro con il dollaro americano. Anche il rischio di cambio può contribuire alla determinazione del valore di taluni strumenti derivati.
4. **Rischio di variazione della volatilità** (dei prezzi, dei tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investimenti in strumenti derivati (oppure con una componente derivata) e si manifesta quando il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile a variazioni della volatilità attesa (non quella storicamente realizzata) di altre variabili di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. Si pensi ad un acquisto di covered warrant sull'indice S&P/MIB: l'investitore sopporta, tra gli altri, il rischio connesso a variazioni inattese della volatilità dell'indice durante la vita residua del warrant.

5. **Rischio di liquidità:** si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, gli strumenti trattati su mercati organizzati sono più liquidi di quelli non trattati su questi mercati poiché la domanda e l'offerta di titoli proveniente da numerosi operatori viene in gran parte convogliata su tali mercati e conduce alla formazione di prezzi più affidabili in quanto riflettono il risultato di scambi (o proposte di scambio) numerosi. Occorre, tuttavia, considerare che il disinvestimento di strumenti finanziari trattati in mercati organizzati cui sia difficile accedere può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Con riferimento alle obbligazioni subordinate si rammenta che l'emittente potrà procedere liberamente al riacquisto delle stesse per un ammontare non eccedente il 10% del valore dell'emissione. L'eventuale riacquisto di un ammontare eccedente la predetta soglia è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia. La presenza di tale vincolo potrebbe comportare per gli obbligazionisti una difficoltà supplementare nella liquidazione del loro investimento, ovvero un rischio di liquidità più elevato.

Il rischio di liquidità è potenzialmente associabile a tutti gli strumenti e dipende dalle caratteristiche del mercato di negoziazione dei diversi strumenti (sempreché gli stessi siano negoziabili).

Il rischio di cambio riguarda la divisa di emissione degli strumenti e non le caratteristiche intrinseche degli stessi (ad eccezione degli strumenti derivati su cambi).

Rischio di credito

Quando si parla di rischio di credito, ci si riferisce al rischio che il valore di mercato di uno strumento in portafoglio si riduca a causa di variazioni inattese della solvibilità o situazione finanziaria dell'emittente. In generale, si possono classificare due categorie di rischi di credito, che vengono riflesse congiuntamente dallo spread creditizio: il rischio di variazione dello spread medesimo ed il rischio futuro di insolvenza. Anche il rischio di credito di un emittente può costituire l'entità di riferimento sottostante di taluni strumenti derivati.

1. **Rischio di spread di credito o spread creditizio:** contribuisce alla formazione del rischio di mercato per gli strumenti quotati e si manifesta quando variazioni del prezzo di un'obbligazione non sono spiegate da movimenti delle condizioni generali di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.), ma si riferiscono alla situazione specifica dell'emittente. Per "spread di credito" si intende il differenziale di rendimento tra obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e delle caratteristiche dell'emissione. La misura dello spread risente anche del grado di subordinazione del titolo: per le obbligazioni subordinate lo spread richiesto sarà più elevato rispetto a quelle ordinarie (cd. senior). Per misurare lo spread di credito di un'obbligazione si utilizza generalmente come riferimento comparati o il rendimento di obbligazioni emesse da soggetti con ottimo merito creditizio (spesso definite risk free o assimilate). Generalmente, lo spread creditizio si riduce con la vita residua del titolo.
2. **Rischio di insolvenza dell'emittente:** è il rischio che l'emittente non sia in grado in futuro di far fronte regolarmente agli impegni di pagamento assunti (quali pagamento di cedole o rimborso del capitale) alle date stabilite.
3. **Rischio sovrano:** ricorre quando un governo nazionale non riesce a fare fronte ai propri impegni debitori, in altri termini è riferito al rischio creditizio di un emittente sovrano. Al pari di una società emittente strumenti finanziari che corre il rischio, a causa di una scarsa liquidità o di una crisi temporanea, di non poter ottemperare ai propri obblighi contrattuali, allo stesso modo uno Stato, in condizioni di indebitamento elevato, potrebbe non poter oppure non voler assolvere ai propri impegni di pagamento (titoli di Stato e simili) alle scadenze stabilite. In tale contesto, il debitore sovrano potrebbe anche modificare unilateralmente i propri impegni contrattuali nei confronti dei creditori.
4. **Rischio di subordinazione:** in caso di liquidazione/insolvenza dell'emittente, l'investitore subordinato potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito, probabilmente superiore a quella di un creditore ordinario. Infatti, il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati e chirografari. Per tale motivo, le disponibilità residue dell'emittente potrebbero non essere sufficienti per rimborsare -anche solo parzialmente - i creditori subordinati. Le obbligazioni subordinate, comunque, saranno rimborsate pari passo tra di loro e con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle predette obbligazioni.

PRODOTTI COMPLESSI

In data 22 dicembre 2014, la Consob ha pubblicato la comunicazione n. 0097996/14 concernente la distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio (di seguito la "Comunicazione"). La Comunicazione si colloca in linea di continuità con la normativa europea (MiFID) e con l'approccio seguito dall'European Securities and Markets Authority (ESMA) nel contesto delle due Opinion emanate nel 2014. La

Comunicazione fornisce "gli elementi sistematici della nozione di complessità che si evincono dalla disciplina MiFID e dalle menzionate Opinion dell'ESMA":

1. presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario; e/o
2. limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o
3. illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto.

La Consob ha individuato il seguente elenco.

Elenco di prodotti finanziari a complessità molto elevata:

- I. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti e di altre attività (ad esempio Asset Back Securities)
- II. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio contingent convertible notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR").
- III. Prodotti finanziari credil linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
- IV. Strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del Testo Unico della Finanza, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura
- V. Prodotti finanziari strutturati non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.
- VI. Strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del Testo Unico della Finanza diversi da quelli di cui al punto IV.
- VII. Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettando gli orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
- VIII. Obbligazioni perpetue
- IX. Fondi alternativi
- X. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente
- XI. Prodotti finanziari con leva maggiore di 1
- XII. UCITS di cui all'art. 23 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche

La Consob ritiene che tra le tipologie di strumenti a complessità molto elevata riportati nella tabella sopra, quelli da I. a V. (cd. Black List) non siano normalmente adatti ai clienti retail e che quindi non possano essere né consigliati né distribuiti in via diretta a tale tipologia di clientela. Nel caso di raccomandazione/distribuzione delle altre tipologie di strumenti a complessità molto elevata da VI. a XII. (c.d. Gray List), l'intermediario deve informare il cliente sulla natura del prodotto nonché prevedere presidi di controllo.

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA IN MERITO ALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE – cd. BAIL – IN

Si fa presente, anche al fine di ottemperare alle disposizioni della Comunicazione Consob n. 0090430 del 24/11/2015, che EFG è soggetta alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE, attuata in Italia con i d.lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015.

Ciò determina che le azioni e le obbligazioni non garantite emesse dalla Banca, i depositi sopra i 100.000 euro intrattenuti presso la Banca e ogni altra forma di investimento che costituisce una passività della banca e che non è espressamente esclusa da tale normativa, potrebbero essere sottoposte, al ricorrere di una grave crisi della Banca, a misure che possono determinare l'azzeramento, la riduzione o la conversione in titoli azionari della medesima banca (a prescindere dalla data di emissione o apertura del conto corrente, nel caso dei depositi).

L'adozione di tali misure nei confronti della Banca potrebbe, conseguentemente, implicare per il Cliente l'azzeramento, la riduzione del valore o la modifica delle condizioni di rischio dell'investimento; nell'ambito delle nuove misure a disposizione delle Autorità di vigilanza competenti si distingue la riduzione o conversione di strumenti di capitale (essenzialmente azioni e obbligazioni subordinate), già in vigore, dal *bail-in*, in vigore dal 1° gennaio 2016. Mentre il primo contempla, in presenza di una grave crisi della banca, il potere dell'Autorità di Vigilanza di "colpire" solamente gli strumenti di capitale, il secondo potrebbe determinare l'azzeramento o la riduzione del valore anche delle altre passività della Banca elencate sopra.

Tali nuove misure di gestione delle crisi bancarie sono finalizzate ad assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Tra gli ulteriori poteri che il nuovo *legal framework* attribuisce

alla Resolution Authority, si segnala, in particolare, il potere di modificare, sempre in situazioni di crisi dell'intermediario, la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili.

Non sono soggetti a *bail-in*:

- i depositi sino all'ammontare di euro 100.000
- le passività garantite tra cui i covered bonds
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come, ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni
- i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare

Il bail-in segue una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. Ciò implica che, in caso di crisi della banca, debbano in primo luogo essere sacrificati gli interessi dei "proprietari" dell'ente stesso, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca.

L'ordine di priorità con cui il bail-in colpirebbe le passività della Banca è dunque il seguente:

- gli azionisti
- i detentori di altri titoli di capitale
- gli altri creditori subordinati
- i creditori chirografari
- le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro
- il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti

Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca in Italia, tutti gli "strumenti" (ad es. azioni, obbligazioni, contratti derivati) emessi da banche e SIM aventi sede legale in Italia (ovvero dagli altri soggetti individuati dall'art. 2 del d.lgs. n. 180/2015), nonché quelli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell'Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell'Unione medesima, potrebbero essere sottoposti, al ricorrere di una grave crisi di tali intermediari, a misure di riduzione o conversione di strumenti di capitale o al bail-in, a prescindere dalla data di emissione degli stessi; l'eventuale adozione di una misura di bail-in o di altre misure di risoluzione, discende nell'ordinamento italiano dall'emanazione di un provvedimento della Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione domestica, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tale misura può intervenire in presenza di specifici presupposti che denotino, come già rappresentano, una significativa crisi dell'intermediario. Per un esame approfondito delle modifiche intervenute nel quadro della gestione delle crisi bancarie sia pure nella prospettiva specifica dell'ordinamento italiano, si invita il Cliente ad esaminare i documenti predisposti sull'argomento dalla Banca d'Italia reperibili ai seguenti link:

<http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html>

<https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/faq-bail-in/faq/index.html>

D. INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI AI PRODOTTI/SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/565, la SIM è tenuta a comunicare ai clienti, sia ex ante sia ex post, le informazioni sui costi e oneri connessi agli strumenti finanziari nonché ai servizi di investimento e servizi accessori presentando in forma aggregata. In particolare, tale informativa comprende:

- tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla SIM o da altre parti per il servizio o i servizi di investimento prestati;
- tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

Nel caso di offerta di strumenti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIIP), l'informativa può essere fornita utilizzando il KID (Key Information Document) predisposto dal soggetto che ha realizzato lo strumento.

Informativa ex ante. BG SAXO comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi

sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

Informativa ex post. Entro il 31 marzo di ciascun anno, infine, la SIM invierà al Cliente un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite nell'anno di riferimento precedente, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti da BG SAXO, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.

Per le condizioni economiche applicate dalla SIM per la prestazione dei servizi di investimento si rinvia alla disciplina delle condizioni economiche pattuite, prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi. A fronte delle attività prestate dal Collocatore nell'ambito della commercializzazione dei servizi di investimento della SIM, quest'ultima corrisponde al Collocatore quota parte delle commissioni che la SIM stessa percepisce dal Cliente.

Le condizioni economiche dei servizi prestati dal Collocatore in abbinamento ai servizi di investimento prestati dalla SIM sono indicate nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai servizi offerti dal Collocatore medesimo.

E. INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Gli intermediari hanno l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

La normativa di riferimento ha inoltre ampliato, rispetto al passato, i soggetti (Soggetti Rilevanti in relazione all'intermediario) in capo ai quali può insorgere una potenziale situazione di conflitto rispetto all'interesse del cliente nella prestazione dei servizi o attività di investimento o dei servizi accessori.

La SIM si è dotata di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse (di seguito anche "Policy"), adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della SIM stessa nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività. È responsabilità della SIM applicare e mantenere adeguata la propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

Nell'ambito di tale Policy è previsto che la SIM provveda:

- ad effettuare preventive analisi della documentazione attinente alle attività rilevanti nell'ambito della Policy, anche al fine di porre in essere i presidi descritti nei successivi paragrafi;
- ad individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati dalla SIM, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse a danno di uno o più clienti;
- a censire le situazioni di conflitto di interesse (effettivo e potenziale) mediante la predisposizione della mappatura dei conflitti di interesse e ad aggiornare il documento stesso;
- a valutare l'adeguatezza delle procedure e delle misure adottate per gestire tali conflitti;
- a istituire e gestire il registro dei conflitti nel quale devono essere riportate, per ciascun servizio e attività, le situazioni che possono dare origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti;
- a diffondere la politica di gestione a tutti i Soggetti Rilevanti coinvolti e a verificare l'applicazione della procedura di gestione dei conflitti;
- a monitorare la normativa attinente i conflitti di interesse;
- a valutare l'impatto dell'evolversi dell'operatività aziendale sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM.

Obiettivi della Policy

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento la SIM è tenuta ad adottare una organizzazione volta ad assicurare una gestione indipendente, sana e prudente, il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la salvaguardia dei diritti dei clienti sui beni affidati, nonché ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti e nell'interesse degli investitori. La SIM ha inteso definire la propria politica di gestione dei conflitti di interesse nel rispetto di tali principi.

In conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente gli obiettivi della Policy sono:

1. identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti di interesse tali da rappresentare un rischio effettivo o potenziale in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti (*identificazione dei conflitti di interesse*);
2. descrivere le modalità attraverso le quali la SIM monitora e registra su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse potenziale o effettivo (*monitoraggio dei conflitti di interesse*);

3. descrivere i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla SIM al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto (*gestione dei conflitti di interesse*);
4. prevedere i necessari meccanismi di "disclosure" nei confronti dei clienti e/o dell'Organo Amministrativo qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse non siano tali da escludere il rischio di nuocere gli interessi dei clienti (*disclosure*).

Identificazione dei conflitti di interesse

Sulla base dei servizi e delle attività prestati, dei rapporti partecipativi e d'affari nonché della struttura organizzativa e di governance, la SIM ha identificato in via generale le seguenti quattro macro-aree di insorgenza dei conflitti di interesse:

1. conflitti da rapporti societari: tale categoria comprende i conflitti di interesse che potrebbero derivare da investimenti in strumenti finanziari emessi dalla SIM o emessi da emittenti con riferimento ai quali la SIM detiene partecipazioni rilevanti o ha in essere rapporti d'affari;
2. conflitti connessi ai Soggetti Rilevanti della SIM: tale categoria comprende i conflitti di interesse che potrebbero derivare da investimenti in strumenti finanziari di emittenti con riferimento ai quali i Soggetti Rilevanti: i) ricoprono un incarico o detengono partecipazioni rilevanti o sono in possesso di informazioni riservate o confidenziali o ii) ricoprono un incarico o detengono partecipazioni rilevanti in società che prestano servizi di investimento o servizi accessori a favore di detti emittenti;
3. conflitti tra diversi servizi o attività di investimento o servizi accessori ovvero tra diversi clienti: tale categoria comprende i conflitti derivanti dalla non uniformità di trattamento dei clienti ovvero dalla volontà di favorire un servizio a scapito di altri;
4. conflitti connessi alla percezione o pagamento di utilità/incentivi (inducement) da parte della SIM o dei Soggetti Rilevanti.

La SIM mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale vengono riportate le tipologie di attività svolte per le quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso di svolgimento, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia effettivamente di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Gestione dei conflitti di interesse

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse individuate, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la SIM ha adottato adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo. Tali presidi disciplinano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché i comportamenti che i Soggetti Rilevanti devono tenere.

Disclosure alla clientela

Con il presente Documento Informativo, la SIM rende ai clienti e ai potenziali clienti una descrizione sintetica della politica dalla stessa seguita in materia di conflitti di interesse. Qualora il cliente lo richieda la SIM fornisce al cliente maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse. La SIM comunica altresì al cliente, su supporto duraturo (o tramite sito internet), qualsiasi modifica rilevante alle informazioni fornite.

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, la SIM informa chiaramente i clienti, su supporto durevole, della natura generale e delle fonti di tali conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

F. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Nei suoi rapporti con i clienti, la SIM ha il dovere generale di agire in maniera onesta, corretta, professionale e nel migliore interesse del cliente.

In relazione ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione e negoziazione in conto proprio (d'ora innanzi tutti insieme i "Servizi"), la SIM è tenuta ad adottare tutte le misure sufficienti a ottenere il miglior risultato possibile, così come definito nel prosieguo.

Fattori di best execution

La SIM ha considerato una serie di fattori che potrebbero essere importanti per i clienti nella prestazione dei Servizi.

Si tratta dei cosiddetti Fattori di Best Execution:

- a. Prezzo - il prezzo di mercato a cui viene eseguito l'ordine.
- b. Costi - qualsiasi spesa aggiuntiva che potrebbe essere sostenuta per l'esecuzione dell'ordine in modo particolare oltre e in aggiunta alle normali commissioni della SIM. Si pensi in particolare, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, alle commissioni pagate all'intermediario negoziatore.
- c. Velocità di esecuzione - questo può essere particolarmente importante nei mercati in rapida evoluzione.
- d. Probabilità di Esecuzione e Liquidazione - il miglior prezzo potrebbe essere di scarsa utilità se la SIM non fosse in grado di portare a termine l'ordine del cliente o se l'operazione non venisse completata.

- e. Le dimensioni, la natura e ogni altra considerazione dell'operazione – la SIM può gestire un ordine con particolari caratteristiche (ad esempio, superiore alla normale dimensione di mercato o con caratteristiche specifiche come un periodo di regolamento prolungato o abbreviato) con modalità di trattazione specifiche rispetto allo standard definito.
- f. Impatto di mercato - l'effetto che l'ordine di un cliente potrebbe avere sul mercato.
- g. Altri fattori rilevanti per particolari tipi di ordini - qualsiasi altro fattore, in aggiunta a quelli riportati sopra, che se del caso possa essere ritenuto rilevante, a giudizio della SIM per l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni.

Corrispettivo Totale

Quando la SIM esegue ordini per conto dei Clienti, la Best Execution è determinata sulla base del corrispettivo totale pagato dal cliente, salvo che l'obiettivo dell'esecuzione dell'ordine non imponga diversamente. Il Corrispettivo Totale è il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione, incluse tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente connesse all'esecuzione dell'ordine, quali commissioni dell'intermediario negoziatore (nel caso del servizio di ricezione e trasmissione di ordini), spese della sede di esecuzione, spese di compensazione e regolamento e tutte le altre spese pagate comunque a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine stesso. Nel valutare se sia stata realizzata la Best Execution, la SIM non tiene conto delle commissioni che saranno pagate dal cliente alla SIM, indipendentemente dal servizio prestato e dalle modalità di esecuzione dell'ordine e della conseguente remunerazione della SIM (si pensi ad esempio al servizio di negoziazione in conto proprio dove le commissioni potrebbero non essere sempre applicate e la remunerazione pertanto andrebbe ricavata tenuto conto dello spread denaro/lettera).

Criteri di best execution

L'importanza relativa che la SIM attribuisce ai Fattori di Best Execution può essere influenzata dalle circostanze specifiche dell'ordine. La SIM considera i seguenti criteri di Esecuzione:

- a. Caratteristiche del Cliente - i clienti professionali possono avere esigenze diverse rispetto ai clienti retail.
- b. Caratteristiche della transazione - come il potenziale impatto sul mercato.
- c. Caratteristiche degli strumenti finanziari - come la liquidità e la presenza di una sede di esecuzione riconosciuta.
- d. Caratteristiche della sede di esecuzione - particolari caratteristiche delle fonti di liquidità disponibili per la SIM (in via di eccezione visto i servizi prestati dalla stessa).
- e. Altre circostanze eventualmente rilevanti.

Gli altri criteri di esecuzione riportati supra, tuttavia, sono considerati solo se rilevanti e sempre in via di eccezione quantomeno per i clienti al dettaglio, in particolare qualora prezzi e costi siano compresi in un intervallo ristretto. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il fallimento imminente di una controparte possa comportare la perdita totale dell'investimento del cliente o quando eventi improvvisi sul mercato richiedano una tempestiva esecuzione anche a scapito di un prezzo migliore.

Qualora siano presenti indicazioni del cliente in merito alle modalità di trasmissione/esecuzione dell'ordine (c.d. istruzione specifica) potrebbe non essere garantita la migliore trasmissione/esecuzione possibile in riferimento alle regole di Best Execution presenti in questo documento. Si precisa, inoltre, che nel caso d'istruzioni parziali ricevute dal cliente, la SIM esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di trasmissione ed esecuzione per la sola parte lasciata alla propria discrezionalità.

Sedi di esecuzione

La SIM si avvale come negoziatore unico di Saxo Bank. Pertanto, la SIM fa affidamento sulle sedi di esecuzione selezionate da Saxo Bank. Tale elenco è pubblicato sul sito web di Saxo Bank A / S, ed è periodicamente aggiornato. Solo in via d'eccezione Saxo Bank potrà eseguire un ordine anche al di fuori delle sedi di esecuzione pubblicate, nel rispetto dei criteri di Best Execution e della priorità dei Fattori di cui alla propria Policy.

Sulla base della valutazione dei Fattori di Best Execution e dei Criteri di Best Execution, la SIM, nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini selezionerà i broker (e/o il broker unico) in funzione, tra l'altro, delle sedi di esecuzione ritenute coerenti per il rispetto di quanto sopra illustrato. Per quanto riguarda, invece, i servizi di negoziazione in conto proprio ed esecuzione di ordini (che, come si vedrà nel prosieguo sono limitati agli strumenti derivati OTC, per i quali pertanto non esistono specifiche sedi di esecuzione), ove possibile, per taluni strumenti finanziari si farà riferimento a prodotti o strumenti analoghi sulle sedi di esecuzione; diversamente si farà riferimento ad altri criteri di volta in volta richiamati. Con riguardo, in particolare alle sedi di esecuzione, la nozione rilevante potrebbe includere:

- a) Mercati regolamentati (RM)
- b) Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
- c) Sistemi organizzati di negoziazione (OTF)
- d) Internalizzatori sistematici (IS)
- e) altri Fornitori di liquidità in via meramente residuale
- f) le entità che svolgono in un Paese Terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette

La SIM farà quanto possibile per non discriminare tra sedi di esecuzione oltre che sulla base dei Fattori di Best Execution rilevanti per lo specifico ordine.

Nella trasmissione degli ordini, la SIM ha optato per la scelta di un negoziatore unico, cui è delegata l'esecuzione delle operazioni e la selezione della sede di esecuzione finale. Il negoziatore selezionato agisce in autonomia senza alcuna istruzione specifica da parte della SIM stessa.

L'intermediario negoziatore è stato selezionato mediante l'utilizzo dei seguenti criteri:

- coerenza della strategia di esecuzione con l'ordine di importanza dei fattori definito dalla SIM (si veda in particolare il paragrafo precedente dove trattandosi di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione sono stati indicati i fattori determinanti);
- adozione da parte dell'intermediario negoziatore della c.d. "best execution" dinamica (v. infra);
- competenza nella gestione ed esecuzione degli ordini su specifiche categorie strumenti finanziari;
- competenza nella gestione ed esecuzione degli ordini su specifici mercati;
- elevata probabilità di esecuzione per particolari tipologie di ordine;
- solidità finanziaria del negoziatore.

Sulla base dei criteri su indicati, la SIM ha quindi individuato in Saxo Bank A / S un unico intermediario negoziatore con riferimento agli strumenti finanziari sopra citati. Ciò tenendo in particolare conto che:

- la gerarchia dei fattori di esecuzione adottata da Saxo Bank A / S coincide con quella scelta dalla SIM per la propria strategia di trasmissione degli ordini;
- Saxo Bank A / S, utilizzando la medesima gerarchia dei fattori di esecuzione della SIM, adotta per gli strumenti finanziari trattati, una strategia di esecuzione degli ordini c.d. "dinamica", mediante la quale il negoziatore compara nel continuo più sedi di esecuzione e, per ogni singolo ordine ricevuto, sceglie di volta in volta – anche mediante l'ausilio di specifici algoritmi di calcolo – quella che consente di ottenere la best execution" anche trasmettendo l'ordine a propria volta ad altri intermediari negozianti che eseguono l'ordine sulle sedi di esecuzione che garantiscono il rispetto del corrispettivo totale e, in generale, dei fattori sopra elencati.

Si precisa che Saxo Bank A / S utilizza sistemi automatici per indirizzare ed eseguire gli ordini dei clienti. Saxo Bank A / S può a sua volta trasmettere gli ordini ricevuti dalla SIM ad altri soggetti autorizzati all'esecuzione e/o negoziazione, ove ciò consenta di garantire la Best Execution.

Rimane fermo che, nel caso in cui un cliente fornisca un'istruzione specifica, la SIM trasmetterà l'ordine all'intermediario negoziatore indicato con istruzione specifica, anche se ciò potrebbe impedire alla SIM di adottare le misure che essa prevede e applica nella presente strategia per ottenere il miglior risultato possibile.

La SIM riasamina a cadenza regolare la scelta dell'affidamento dell'incarico di negoziatore a Saxo Bank A / S analizzando la qualità dell'esecuzione ottenuta nonché verificando che siano stati ottenuti i migliori risultati per i clienti. In particolare, viene inter alia verificato nel continuo:

- il mantenimento della coerenza della strategia di esecuzione con l'ordine di importanza dei fattori definito dalla SIM;
- il mantenimento da parte dell'intermediario negoziatore della "best execution" dinamica;
- la solidità finanziaria del negoziatore. A tale riguardo, la SIM provvede al monitoraggio del merito creditizio del negoziatore e verifica trimestralmente la plausibilità dei prezzi di esecuzione e delle commissioni applicate alla totalità delle operazioni effettuate dal negoziatore;

- almeno annualmente vengono inoltre e più in particolare esaminati: (i) prezzo; (ii) commissioni applicate; (iii) tempestività di comunicazione degli eseguiti; (iv) capacità di accedere alle varie sedi di esecuzione; (v) capacità di operare in condizioni di elevata volatilità dei mercati; (vi) minimizzazione degli ineseguiti, tempestività e qualità delle informazioni relative all'esecuzione, qualità nel regolamento delle operazioni.

La SIM adotta una strategia di trasmissione degli ordini ricevuti da clienti al dettaglio volta ad assicurare il miglior risultato possibile per la clientela. Come visto, il miglior risultato possibile, in caso di clientela al dettaglio, è determinato considerando prioritario, tra i fattori di esecuzione, il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. corrispettivo totale). I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Considerata la rilevanza del corrispettivo totale, per un dettaglio delle commissioni applicate al cliente si rinvia all'apposita informativa precontrattuale e contrattuale (sezione costi ed oneri). La commissione applicata dall'intermediario incaricato della negoziazione non è addebitata separatamente al cliente, ma è inclusa nella commissione applicata dall'intermediario al cliente e sotto indicata.

La SIM, con cadenza annuale e per ciascuna classe di strumento finanziario, renderà disponibili in apposita pagina dell'area riservata del proprio sito internet le seguenti informazioni:

- I. i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali ha trasmesso ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente (ovvero il minor numero di negoziatori effettivamente utilizzato per ciascuna classe di strumento finanziario);
- II. informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

G. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI RECLAMI E SULLA SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali reclami, Il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di BG SAXO ai seguenti indirizzi:

- I. Ufficio Reclami BG SAXO SIM S.p.A.
Corso Venezia, 29 - 20121, Milano

oppure

- II. via e-mail a reclami@bgsaxo.it.

BG SAXO comunica per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso.

Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta da parte di BG SAXO nei termini previsti al precedente comma, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution), che sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente.

Il Cliente, pertanto: (i) qualora sia classificato come Cliente al Dettaglio potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del TUF secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente a BG SAXO che mette a disposizione dei Clienti - sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti; (ii) anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'ACF, potrà attivare – singolarmente o in forma congiunta con BG SAXO – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte al comma precedente costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Il ricorso a procedure di composizione stragiudiziale delle controversie non priva, infatti, il Cliente del diritto di investire della controversia l'autorità giudiziaria.

H. "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" CHE RIPORTANO LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA SIM ALLA PROPRIA CLIENTELA.

INTRODUZIONE

1. Definizioni e interpretazione delle condizioni

1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, compresi gli allegati e le appendici (di seguito le "Condizioni") i seguenti termini avranno, salvo ove il contesto richieda altrimenti, il seguente significato e saranno usati al singolare o al plurale a seconda del caso:

- 1) "Accordo": si intende il rapporto contrattuale per la prestazione dei Servizi regolato dalle presenti Condizioni;
- 2) "Agente" indica una persona fisica o giuridica che intraprende un'operazione per conto di un'altra persona fisica o giuridica, ma in nome dell'agente stesso;
- 3) "Allegato sulle Commissioni, i Costi e la Marginazione" indica le commissioni, i costi, il requisito di marginazione, gli interessi e gli altri tassi che in qualsiasi momento sono applicabili ai Servizi secondo quanto di volta in volta stabilito da BG SAXO SIM e notificato al Cliente o reso disponibile sul sito internet di BG SAXO SIM www.bgsaxo.it;
- 4) "API" è il protocollo Application Programming Interface, utile ad interfacciare applicazioni di trading alternative con le piattaforme di trading, per gestire il passaggio degli'ordini, la visualizzazione delle posizioni e dei dati di mercato;
- 5) "Azioni Societarie" indica un evento societario che possa avere un impatto sul prezzo delle azioni della rilevante società. Le Azioni Societarie includono ad esempio l'emissione di azioni e diritti di opzione, il ritiro dalla quotazione, le fusioni e scissioni, le conversioni, i frazionamenti azionari, le cessioni e i dividendi;
- 6) "Banca Depositaria" indica Banca Generali o qualsiasi altro intermediario presso il quale il Cliente detiene i Conti;
- 7) "BG SAXO SIM" indica BG SAXO SIM S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Venezia 29;
- 8) "CFD" indica un contratto per differenza mediante riferimento alle fluttuazioni del livello, prezzo o valore del rilevante strumento;
- 9) "Classificazione Cliente" indica la classificazione dei Clienti di BG SAXO SIM ai sensi della MiFID II;
- 10) "Cliente" indica la persona fisica o giuridica che è cliente di BG SAXO SIM;
- 11) "Clienti al Dettaglio" indica i Clienti classificati come Clienti al Dettaglio ai sensi della MiFID II;
- 12) "Clienti Professionali" indica i Clienti classificati come Clienti Professionali ai sensi della MiFID II;
- 13) "Codici di Autenticazione" indica i codici di identificazione e i codici dispositivi forniti direttamente dal Collocatore (come di seguito definito) al momento dell'attivazione dei Servizi, quali previsti da un contratto stipulato tra il Cliente e il Collocatore medesimo, ovvero gli altri sistemi e funzionalità tempo per tempo messi a disposizione e resi noti al Cliente in considerazione dell'evoluzione tecnologica e in conformità alla normativa vigente;
- 14) "Collaterale" indica (i) qualsiasi denaro, (ii) qualsiasi Strumento, (iii) il valore di qualsiasi Contratto del Cliente in essere, (iv) qualsiasi garanzia o indennizzo accettato da BG SAXO SIM ai sensi dell'Articolo 23.6 e (v) qualsiasi altro attivo del Cliente, in ciascun caso ((i)-(v)) depositato presso il Conto;
- 15) "Collocatore": si intende il soggetto che commercializza i servizi di investimento di BG SAXO SIM e, in particolare, Banca Generali S.p.A. per il tramite dei suoi dipendenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- 16) "Commissioni e Costi" indica le Commissioni e i Costi che devono essere pagati dai Clienti a BG SAXO SIM secondo quanto indicato nell'Allegato sulle Commissioni, i Costi e la Marginazione;
- 17) "Condizioni di Mercato Eccezionali" include, a titolo esemplificativo, (i) la sospensione o chiusura di qualsiasi Mercato Regolamentato o altro mercato, (ii) l'abbandono o inadempimento di qualsiasi evento, servizio o informazione a cui BG SAXO SIM parametrizza le proprie quotazioni e gli altri prezzi, (iii) il verificarsi di un movimento eccessivo nel livello di qualsiasi Posizione con Marginazione e/o qualsiasi mercato sottostante, e/o (iv) in ciascuno dei punti (i)-(iii) il ragionevole affidamento di BG SAXO SIM che tale evento si possa verificare;
- 18) "Conferma di Regolamento/Transazione" indica una notifica da parte di BG SAXO SIM al Cliente che confermi l'esecuzione di un ordine e/o la stipula di un Contratto da parte di un Cliente;

- 19) "Consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
- 20) "Conto" significa il conto corrente e il deposito a custodia e amministrazione intestati al Cliente aperti presso Banca Generali o altro depositario o sub-depositario e dedicati alla prestazione dei Servizi;
- 21) "Contratto" indica qualsiasi contratto, orale o scritto, tra BG SAXO SIM e il Cliente per l'acquisto di, o con riferimento a, uno Strumento e qualsiasi altra operazione ad esso relativa, tra il Cliente e BG SAXO SIM, incluse le Posizioni con Marginazione;
- 22) "Controparte di un Derivato Quotato" indica un Liquidity Provider che (i) stipula un contratto con BG SAXO SIM, che è identico al rilevante Derivato Quotato e (ii) stipula, o istruisce un terzo di stipulare, il corrispondente Derivato di Riferimento;
- 23) "Controparti Qualificate" indica i Clienti categorizzati come Controparti Qualificate ai sensi della MiFID II;
- 24) "Derivato di Riferimento" indica un contratto derivato negoziato su un Mercato Regolamentato o qualsiasi altro mercato che sia identico a (i) il collegato Derivato Quotato e (ii) qualsiasi contratto stipulato tra BG SAXO SIM e una Controparte di un Derivato Quotato in relazione al Derivato Quotato;
- 25) "Derivato Quotato" indica un contratto derivato (inclusa una Opzione Quotata) tra BG SAXO SIM e un Cliente le cui condizioni sono identiche alle condizioni di un Derivato di Riferimento;
- 26) "Direttiva MiFID II" indica la Direttiva Europea 2014/65/EU sui mercati degli strumenti finanziari;
- 27) "Diritti Collegati" indica qualsiasi diritto collegato al Collaterale, inclusi, a titolo esemplificativo, (i) tutti i proventi, tutti i dividendi, gli interessi o le altre distribuzioni in denaro o in natura da pagarsi o effettuarsi sul o in relazione al Collaterale, (ii) tutti i riparti, le offerte, i diritti, i benefici e i vantaggi di qualsiasi tipo che maturano, sono offerti, scambiati per il o derivanti in relazione al Collaterale e (iii) tutti i diritti amministrativi, incluso qualsiasi diritto di voto;
- 28) "EMIR" indica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, come di volta in volta integrato anche dal Regolamento Delegato (UE) n. 148/2013 del 19 dicembre 2012 della Commissione, e dal Regolamento Attuativo (UE) n. 1247/2012 del 19 dicembre 2012 della Commissione;
- 29) "Evento di Forza Maggiore" indica, a titolo esemplificativo, qualsiasi evento anormale e non prevedibile al di fuori del ragionevole controllo di BG SAXO SIM, incluse difficoltà tecniche, quali guasti o interruzioni nelle telecomunicazioni, guasti nelle forniture di utility, guerra dichiarata o imminente, rivolta, disordini sociali, terrorismo, catastrofi naturali, promulgazione di nuove normative, misure intraprese da autorità, scioperi, serrate, boicottaggi, o serrate (indipendentemente dal fatto che BG SAXO SIM sia o meno parte del conflitto), indipendentemente dal fatto che solo una parte delle funzioni di BG SAXO SIM sia interessata da tali eventi;
- 30) "Evento di Inadempimento" avrà il significato assegnato a tale termine all'Articolo 26 delle presenti Condizioni;
- 31) "Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui le banche sono generalmente aperte per gli affari in Italia (e non solo per l'internet banking);
- 32) "Gruppo Saxo Bank" indica tutte le società, incluse le sedi operative, le succursali, le controllate, gli uffici di rappresentanza e qualsiasi altra società di volta in volta facente parte del Gruppo Saxo Bank, le cui informazioni possono essere reperite sul Sito internet di Saxo Bank www.home.saxo;
- 33) "Informazioni Privilegiate" indica informazioni non pubbliche che è probabile che abbiano un effetto significativo sul prezzo di uno Strumento nel caso in cui vengano rese pubbliche;
- 34) "Informazioni Riservate" indica ogni e ciascuna informazione (inclusi i dati personali) relativa alle Parti e al loro rapporto e a tutte le operazioni tra le Parti, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione relativa all'attività, agli investimenti e alle finanze di BG SAXO SIM, del Gruppo Saxo Bank e del Cliente;
- 35) "In the money" indica, in relazione alle opzioni put, quando il prezzo di strike è al di sopra del prezzo di mercato, e indica, in relazione ad opzioni call, quando il prezzo di strike è al di sotto del prezzo di mercato;
- 36) "Liquidity Provider" indica Saxo Bank A/S e limitatamente a determinate operazioni e/o specifici strumenti (i) Banca Generali S.p.A. (ii) banche, broker e/o sedi di negoziazione attraverso i quali BG SAXO SIM può coprire i propri Contratti con i Clienti o con cui BG SAXO SIM esegue le operazioni dei Clienti o (ii) depositari o sub-depositari attraverso i quali sono detenuti in custodia Titoli dei Clienti;
- 37) "Market Maker" indica un soggetto che negozia per conto proprio in modo organizzato, continuo e sistematico con impegno di capitale proprio a prezzi definiti dal Market Maker in relazione agli Strumenti e in tal modo crea un mercato per tali Strumenti;
- 38) "Mercato Regolamentato" indica un Mercato Regolamentato come definito all'Articolo 4(1)(21) della Direttiva MiFID II e qualsiasi simile sistema di negoziazione multilaterale o borsa italiana o estera;
- 39) "MiFID II" indica la Direttiva MiFID II e il Regolamento Delegato MiFID II e gli altri regolamenti emessi sulla base dei medesimi;

- 40) "Normativa di Riferimento": si intende, fatte salve successive modifiche ed integrazioni, la normativa europea e nazionale, di carattere primario e secondario, concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e, comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, la "**MIFID II**") e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, "**MIFIR**") e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**") e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d'Italia di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "**TUB**") e la relativa regolamentazione di attuazione; la normativa di carattere primario e secondario in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e i relativi provvedimenti di attuazione; la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e relativi decreti di attuazione; la normativa a tutela del Consumatore ed, in particolare, il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").
- 41) "Obbligazioni Garantite" indica ciascuna delle seguenti voci da (i) a (iv) (inclusa), sia che derivino ai sensi delle presenti Condizioni, di un Contratto, di una Posizione con Marginazione o altrimenti: (i) ogni e ciascun obbligo di un Cliente verso BG SAXO SIM o qualsiasi membro del Gruppo Saxo Bank, incluso qualsiasi diritto di chiedere il pagamento in denaro o la consegna di Strumenti, (ii) qualsiasi saldo passivo su qualsiasi Conto, (iii) ogni e ciascuna altra obbligazione e passività presente e futura (sia effettiva sia condizionata o a qualsiasi altro titolo) del Cliente verso BG SAXO SIM e il Gruppo Saxo Bank, e (iv) ogni perdita, tassa, spesa, costo e passività di qualsiasi genere (presente, futuro, condizionato o altrimenti e incluse le ragionevoli spese legali) che possa essere sostenuto o subito da BG SAXO SIM o dal Gruppo Saxo Bank a causa del rapporto con il Cliente e/o in relazione alla protezione, tutela o esecuzione coattiva da parte di BG SAXO SIM dei suoi rispettivi diritti;
- 42) "Obbligo di Migliore Esecuzione" indica l'Obbligo di Migliore Esecuzione di BG SAXO SIM secondo quanto previsto dalla Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini e dalla MiFID II;
- 43) "Opzione di Riferimento" indica una opzione negoziata su un Mercato Regolamentato o qualsiasi altro mercato che sia identica a (i) la collegata Opzione Quotata e (ii) qualsiasi contratto stipulato tra BG SAXO SIM e un Liquidity Provider in relazione all'Opzione Quotata;
- 44) "Opzione Quotata" indica un contratto di opzione tra BG SAXO SIM e un Cliente le cui condizioni sono identiche alle condizioni di una Opzione di Riferimento;
- 45) "Orario Limite dell'Istruzione" indica l'orario limite dato da BG SAXO SIM al Cliente per poter dare istruzioni relative ad una Azione Societaria. L'Orario Limite dell'Istruzione può variare rispetto agli orari limite stabiliti nel prospetto o in altro materiale che fa riferimento a orari limite di mercato;
- 46) "Ordine con Limite di Prezzo" indica un ordine di acquisto o di vendita al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato;
- 47) "Ordine di Stop" indica un ordine di acquistare o vendere quando il prezzo raggiunge uno specifico livello;
- 48) "Ordini Collegati" indica una istruzione da parte del Cliente ai sensi della quale una posizione può essere chiusa solamente se viene raggiunto un certo livello di prezzo, inclusi gli Ordini con Limite di Prezzo e gli Ordini di Stop;
- 49) "OTC" indica "*over the counter*", ossia non quotato o negoziato su alcun Mercato Regolamentato o altro mercato;
- 50) "Out of the Money" indica, in relazione alle opzioni put, quando il prezzo di strike è al di sotto del prezzo di mercato, e indica, in relazione ad opzioni call, quando il prezzo di strike è al di sopra del prezzo di mercato;
- 51) "Parti" indica BG SAXO SIM e il Cliente;
- 52) "Patrimonio Netto Libero" indica il Patrimonio Netto Libero, che costituisce la base per il calcolo degli interessi;
- 53) "Pegno" indica il pegno di primo grado sul Collaterale in favore di BG SAXO SIM creato ai sensi dell'Articolo 24 delle presenti Condizioni;
- 54) "Piattaforma di Trading" indica qualsiasi piattaforma di trading online resa disponibile da BG SAXO SIM ai sensi delle presenti Condizioni.
- 55) "Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini" indica la policy di BG SAXO SIM sull'esecuzione e trasmissione degli ordini del Cliente, disponibile sul Sito internet di BG SAXO SIM www.bgsaxo.it.
- 56) "Policy sui Conflitti di Interesse" indica la prevalente Policy di BG SAXO SIM concernente i conflitti di interesse, disponibile sul Sito internet di BG SAXO SIM www.bgsaxo.it;
- 57) "Posizione con Marginazione" indica un Contratto aperto, mantenuto e basato su un deposito di Collaterale che in ogni momento soddisfa il Requisito di Marginazione;

- 58) "Prezzo Mal Quotato" avrà il significato ad esso attribuito all'Articolo 16.4;
- 59) "Principio del FIFO" indica "First In - First Out" e implica che BG SAXO SIM chiuderà, come regola generale, per primo il più vecchio Contratto nel caso in cui uno o più Contratti con le medesime caratteristiche siano chiusi;
- 60) "Regolamento Delegato MiFID II" indica il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione che integra la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta Direttiva;
- 61) "Regolamento del Mercato" indica le norme, i regolamenti, le abitudini e prassi tempo per tempo di qualsiasi Mercato Regolamentato e organismo di compensazione o altra organizzazione o mercato impegnato nella, o altrimenti rilevante per la, conclusione, esecuzione, condizioni o regolamento di uno Strumento e qualsiasi esercizio di qualsiasi potere o autorità da parte di tale Mercato Regolamentato, organismo di compensazione o altra organizzazione o mercato;
- 62) "Rendiconto" indica la rendicontazione dovuta per i Servizi ai sensi della Normativa di Riferimento;
- 63) "Repertorio di Dati sulle Negoziazioni" indica un repertorio di dati sulle negoziazioni, registrato in conformità all'Articolo 55 EMIR e scelto da BG SAXO SIM a sua esclusiva discrezione;
- 64) "Requisito di Marginazione" indica il requisito di marginazione di volta in volta applicabile secondo quanto previsto all'Articolo 23;
- 65) "Servizi" indica i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), b) ed e) del TUF prestati da BG SAXO SIM ai propri Clienti e regolati dal presente Accordo;
- 66) "Strumento" indica qualsiasi strumento finanziario o altro strumento, negoziato OTC o negoziato in un Mercato Regolamentato o altro mercato, incluse, a titolo esemplificativo, azioni, obbligazioni e altri strumenti di debito (inclusi gli strumenti di debito emessi da governi e autorità pubbliche), fondi di investimento collettivi e di altro tipo, valute, merci, tassi di cambio, indici, contratti a pronti e derivati (incluse opzioni, future, CFD, forward, warrant o altri Contratti, inclusi di Titoli in Custodia);
- 67) "Supporto Durevole" indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
- 68) "Tick" indica l'importo minimo del quale il prezzo o valore di uno Strumento può fluttuare ai sensi del Regolamento del Mercato del rilevante Mercato Regolamentato;
- 69) "Titoli in Custodia" indica i titoli dei Clienti detenuti in custodia da Banca Generali direttamente presso un depositario centrale di titoli o attraverso sub-depositari, incluse azioni, obbligazioni, quote di organismi di investimento collettivo e strumenti simili che non sono negoziati su marginazione.

1.2 Nelle presenti Condizioni qualsiasi riferimento ad un soggetto include persone giuridiche, associazioni senza forma societaria, società di persone, qualsiasi altra persona giuridica e fisica.

I titoli dei paragrafi nelle presenti Condizioni sono per mero riferimento e non condizionano il contenuto o l'interpretazione delle presenti Condizioni.

2. Presa d'atto dei rischi

2.1 Il Cliente prede atto, riconosce e comprende che:

- i. le Posizioni con Marginazione sono altamente speculative, possono comportare un estremo grado di rischio, e sono adatte solo per soggetti che accettano il rischio di una perdita superiore al loro Collaterale presso BG SAXO SIM;
- ii. a causa del basso livello di Collaterale spesso richiesto nelle Posizioni con Marginazione, variazioni di prezzo dello Strumento sottostante possono comportare perdite significative, che possono superare anche di molto l'investimento del Cliente e il Collaterale presso BG SAXO SIM;
- iii. quando il Cliente istruisce o chiede a BG SAXO SIM di stipulare un qualsiasi Contratto o acquistare un qualsiasi Strumento, qualsiasi profitto o perdita su tale Contratto o Strumento sarà esclusivamente a carico e rischio del Cliente;
- iv. salvo ove specificamente concordato altrimenti, BG SAXO SIM non effettuerà alcun monitoraggio continuo sulle operazioni stipulate dal Cliente né automaticamente né manualmente. Pertanto, BG SAXO SIM non può essere ritenuta responsabile del fatto che le operazioni abbiano uno sviluppo diverso dalle eventuali aspettative del Cliente e/o a svantaggio del Cliente;
- v. qualsiasi investimento implica dei rischi, e il Cliente non ha ricevuto alcuna assicurazione in senso contrario e nessuna garanzia di profitto o dichiarazioni simili da BG SAXO SIM, alcuna società del Gruppo Saxo Bank.

3. Efficacia dell'accordo

- 3.1 Le presenti Condizioni hanno effetto dal momento del perfezionamento dell'Accordo. L'Accordo si perfeziona con l'accettazione di BG SAXO SIM.
- 3.2 I Servizi regolati dal presente contratto sono prestati da BG SAXO SIM in connessione con i servizi bancari prestati dal Collocatore. In relazione al servizio di negoziazione per conto proprio, in caso di conclusione del presente Accordo fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del Cliente, l'efficacia del servizio di negoziazione per conto proprio e/o delle singole operazioni è sospesa per un periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può recedere dall'Accordo, limitatamente ai servizi interessati, e/o dalle singole operazioni, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, facendo pervenire a BG SAXO SIM o al Collocatore una apposita comunicazione scritta.
- 3.3 In caso di conclusione dell'Accordo a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dell'Accordo è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dall'Accordo, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta a BG SAXO SIM mediante lettera raccomandata A/R oppure mediante posta elettronica, purché confermata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La sospensione dell'efficacia riguarda soltanto, nel caso di operatività a distanza, l'Accordo quadro e non le singole operazioni.
- 3.4 BG SAXO SIM è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quando diverso da persona fisica operante in qualità di consumatore o che svolge attività professionale, ipotesi queste ultime per le quali la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). BG SAXO SIM necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare sul conto in forza di una delega conferita dal Cliente nonché dal legale rappresentante di persona fisica operante in qualità di consumatore. Il Cliente è tenuto a fornire a BG SAXO SIM tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC, e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la BG SAXO SIM non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione e della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

4. Classificazione cliente e protezione dell'investitore

- 4.1 Nel rispetto della Normativa di Riferimento, BG SAXO SIM classifica i propri Clienti in tre categorie principali: Controparti Qualificate, Clienti Professionali e Clienti al Dettaglio.
- 4.2 BG SAXO SIM assegna diversi livelli di protezione regolamentare ai Clienti all'interno di ciascuna categoria. In particolare, ai Clienti al Dettaglio è assicurato il più alto livello di protezione regolamentare. I Clienti Professionali e le Controparti Qualificate sono considerati avere maggiore esperienza, conoscenza e sofisticatezza ed essere in grado di valutare il proprio rischio e ad essi è pertanto assegnata una inferiore protezione regolamentare. Diversamente dai Clienti Professionali e dalle Controparti Qualificate, i Clienti al Dettaglio, tra l'altro, beneficiano delle seguenti ulteriori protezioni ai sensi della Normativa di Riferimento:
- i. ove BG SAXO SIM fornisca a un Cliente al Dettaglio informazioni su uno strumento finanziario che è oggetto di una offerta in corso al pubblico e sia stato pubblicato un prospetto in relazione a tale offerta, BG SAXO SIM dovrà con debito anticipo prima della fornitura dei Servizi al Cliente al Dettaglio informare il Cliente al Dettaglio del luogo in cui tale prospetto è a disposizione del pubblico. In relazione alle azioni di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e fondo di investimento alternativo (FIA), BG SAXO SIM dovrà, prima dell'investimento del Cliente al Dettaglio in tali azioni e/o a richiesta del Cliente al Dettaglio offrire al Cliente al Dettaglio il rilevante prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per l'investitore o il documento con le informazioni significative per l'investitore (a seconda del caso);
 - ii. salvo laddove BG SAXO SIM esegua un ordine per conto di una Controparte Qualificata l'Obbligo di Migliore Esecuzione:
 - a. dovrà essere determinato in termini di corrispettivo totale, che rappresenta il prezzo dello strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione, che dovranno includere tutte le spese sostenute dal Cliente al Dettaglio direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine; e

- b. include il fatto che la migliore esecuzione come regola generale è il risultato che comporta per il Cliente al Dettaglio la più bassa possibile remunerazione totale;
 - iii. ove BG SAXO SIM esegua un ordine per conto di un Cliente al Dettaglio, BG SAXO SIM dovrà fornire a tale Cliente al Dettaglio la Policy di Esecuzione degli Ordini, che dovrà fornire un link alle più recenti informazioni sulla qualità dell'esecuzione pubblicate ai sensi della Direttiva MiFID II articolo 27(3) per ciascuna sede di esecuzione elencata nella Policy di Esecuzione degli Ordini;
 - iv. ove BG SAXO SIM esegua un ordine per conto di un Cliente al Dettaglio, BG SAXO SIM dovrà informare il Cliente al Dettaglio di qualsiasi rilevante difficoltà materiale alla corretta esecuzione di tale ordine senza indugio dopo essere venuta a conoscenza di tale difficoltà;
 - v. ove BG SAXO SIM esegua un ordine per conto di un Cliente al Dettaglio, BG SAXO SIM richiederà al Cliente al Dettaglio le rilevanti informazioni per valutare se il prodotto o Servizio offerto da BG SAXO SIM o richiesto dal Cliente al Dettaglio sia appropriato per tale Cliente al Dettaglio;
 - vi. ove BG SAXO SIM fornisca informazioni ad un Cliente al Dettaglio che contengono una indicazione della performance passata di uno strumento finanziario, un indice finanziario o un servizio di investimento e tale indicazione faccia affidamento su dati denominati in una valuta diversa da quella dello stato membro dell'Unione Europea in cui il Cliente al Dettaglio è residente, BG SAXO SIM dovrà chiaramente indicare la valuta insieme ad una avvertenza che il rendimento può aumentare o diminuire in conseguenza di fluttuazioni valutarie;
- 4.3 I Clienti hanno il diritto di chiedere di essere riclassificati online e pertanto di aumentare o diminuire il livello di protezione regolamentare accordato, anche secondo quanto descritto nel presente Articolo. Affinché un Cliente possa essere trattato come una Controparte Qualificata o un Cliente Professionale (sia a livello complessivo sia a livello di singolo prodotto), il Cliente dovrà rispettare alcuni specifici criteri secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento e – in caso di riclassificazione a Controparte Qualificata – acconsentire espressamente ad essere trattato come una Controparte Qualificata.
- 4.4 BG SAXO SIM può su propria iniziativa (i) trattare una Controparte Qualificata come un Cliente Professionale o un Cliente al Dettaglio, o (ii) trattare un Cliente Professionale come un Cliente al Dettaglio, e così aumentare la protezione regolamentare concessa al rispettivo Cliente.
- 4.5 La Classificazione Cliente del Cliente non è permanente e il Cliente dovrà immediatamente informare BG SAXO SIM di qualsiasi cambiamento nel suo status o situazione che potrebbe avere un impatto sulla Classificazione Cliente.
- 4.6 Il Cliente prende atto che i Servizi che BG SAXO SIM offre ai Clienti possono dipendere dalla Classificazione Cliente, e che non tutti i Servizi possono pertanto essere a disposizione di tutti i tipi di Clienti.

5. Valutazione di appropriatezza

- 5.1 Nella prestazione dei Servizi, BG SAXO SIM valuta l'appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte all'apposito questionario e in occasione dei successivi aggiornamenti.
- 5.2 Quando un Cliente è una persona giuridica, le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del Cliente sottostante.
- 5.3 Qualora il Cliente sia classificato come "Cliente professionale", BG SAXO SIM potrà avvalersi della facoltà prevista dalla Normativa di Riferimento di presumere il possesso da parte del Cliente del livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi associati ai Servizi.
- 5.4 Il Cliente si impegna a fornire a BG SAXO SIM informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate, e a informare BG SAXO SIM tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l'aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
- 5.5 Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per BG SAXO SIM di determinare se il servizio o l'operazione sia appropriata per il Cliente stesso.
- 5.6 Se l'operazione risulta non appropriata o se il Cliente non ha fornito le informazioni richiestegli, BG SAXO SIM avvertirà il Cliente di tale circostanza esponendo le ragioni della non appropriatezza. In tale ultimo caso BG SAXO SIM procederà a eseguire l'ordine solo a fronte di specifica ed espressa autorizzazione del Cliente.

6. Conflitto di interessi

- 6.1 BG SAXO SIM adotta, conformemente a quanto previsto dalla propria Policy di gestione dei conflitti di interesse ed ai sensi della Normativa di Riferimento, ogni misura idonea per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio e/o di una combinazione di tali servizi. In particolare, BG SAXO SIM mantiene ed applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
- 6.2 Qualora le predette disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SIM per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, essa informa quest'ultimo – prima di agire per suo conto e su supporto durevole – della natura e delle fonti dei conflitti e dei rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
- 6.3 Il Cliente, pertanto, pienamente informato e consapevole dei conflitti di interesse nei quali può incorrere BG SAXO SIM nella prestazione dei Servizi, nonché delle conseguenze e dei rischi degli stessi, preso atto della Policy di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM, condividendola, autorizza BG SAXO SIM ad effettuare, rimossa sin d'ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, con o per conto del Cliente, le operazioni in conflitto di interesse indicate nella predetta Policy o altra apposita comunicazione
- 6.4 Informazioni di sintesi sulla Policy di gestione dei conflitti di interesse adottata da BG SAXO SIM sono contenute nell'Informativa Precontrattuale. Ulteriori dettagli in relazione alla predetta Policy di gestione dei conflitti sono a disposizione del Cliente sul sito internet della SIM.

7. Cointestazione

- 7.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni potranno essere fatte da Saxo a uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- 7.2 Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a disposizioni impartite soltanto da uno di essi.
- 7.3 Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione di BG SAXO SIM anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto a BG SAXO SIM da tutti i cointestatori. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri, ad eccezione dell'ipotesi di rapporto a firma congiunta.
- 7.4 In caso di opposizione formulata per iscritto da uno dei cointestatori, BG SAXO SIM potrà eseguire l'ordine o l'istruzione fornita dal Cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti i cointestatori. L'opposizione non ha effetto nei confronti di BG SAXO SIM finché questa non abbia ricevuto la suddetta comunicazione e non sia decorso il termine ragionevolmente necessario per provvedere.
- 7.5 Nel caso di morte di uno dei cointestatori del rapporto, viene inibita la facoltà di disporre dello stesso e viene resa disponibile a ciascuno degli altri cointestatori, presso rapporti agli stessi intestati, la quota di rispettiva spettanza.
- 7.6 Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, BG SAXO SIM, a tutela dell'incapace, si riserva di limitare la facoltà di disporre del rapporto da parte degli altri cointestatori.
- 7.7 In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatori del rapporto di cui al presente Accordo, eventuali opposizioni, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili a BG SAXO SIM, finché a questa non sia stata comunicata, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari.

NORME CHE REGOLANO I SERVIZI

8. Negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini

- 8.1 Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni il Cliente conferisce a BG SAXO SIM l'incarico di svolgere in suo favore i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, nei termini e alle Condizioni che seguono.
- 8.2 BG SAXO SIM non presta alcun servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento alla prestazione dei Servizi e, pertanto, non fornirà raccomandazioni personali al Cliente in merito a qualsiasi operazione in strumenti finanziari, né fornirà alcun consiglio di investimento.

- 8.3 Nella prestazione dei servizi, il Cliente autorizza BG SAXO SIM ad agire in nome proprio e per conto del Cliente.
- 8.4 Il Cliente prende atto che BG SAXO SIM potrà avvalersi del Collocatore per effettuare qualsiasi comunicazione al Cliente inerente alla prestazione dei Servizi.
- 8.5 Nella prestazione del **servizio di negoziazione per conto proprio**, BG SAXO SIM esegue le disposizioni del Cliente in contropartita diretta.
- 8.6 Nella prestazione del **servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti**, BG SAXO SIM esegue gli ordini del Cliente cercando una controparte sulle sedi di esecuzione previste nella propria strategia di esecuzione degli ordini.
- 8.7 Nella **prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini**, BG SAXO SIM trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, secondo quanto previsto dalla propria strategia di trasmissione degli ordini. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, BG SAXO SIM sarà tenuta ad attenersi. BG SAXO SIM non ha alcuna responsabilità per qualsiasi disposizione o omissione o insolvenza di tali altri intermediari e non può essere ritenuta responsabile dal Cliente per alcuna perdita direttamente o indirettamente dovuta all'azione o omissione o insolvenza di tali intermediari, a meno che non venga provato che BG SAXO SIM non abbia agito con sufficiente diligenza nel selezionarli.
- 8.8 L'esecuzione di un ordine da parte di BG SAXO SIM non comporta alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, operata solo ed esclusivamente dal Cliente. Per quanto riguarda invece le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell'ordine, BG SAXO SIM adotterà tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, in conformità alla propria strategia di esecuzione degli ordini.
- 8.9 Del pari, nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, BG SAXO SIM adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
- 8.10 Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di essere consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire a BG SAXO SIM di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.
- 8.11 Ai fini di quanto precede, BG SAXO SIM si asterrà dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall'indicare espressamente o suggerire il contenuto delle stesse. Nonostante quanto sopra, BG SAXO SIM potrà rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede presso cui eseguire l'ordine, dopo averlo informato secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate e, comunque, in linea con la strategia di esecuzione degli ordini.
- 8.12 È facoltà di BG SAXO SIM, in presenza di un giustificato motivo, non eseguire o trasmettere l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.
- 8.13 La natura e i rischi degli Strumenti rilevanti per i Servizi sono genericamente descritti nell'Informativa Precontrattuale e sul Sito internet di BG SAXO SIM <http://www.bgsaxo.it>.
- 8.14 Il Cliente stipulerà qualsiasi Contratto esclusivamente in nome e per conto proprio. BG SAXO SIM può a sua discrezione coprire qualsiasi Contratto con i propri Liquidity Provider limitatamente alla loro competenza su operazioni e/o strumenti; in tal caso il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dei Liquidity Provider di BG SAXO SIM.
- 8.15 Nonostante qualsiasi altra previsione nelle presenti Condizioni, nel fornire i propri Servizi, BG SAXO SIM ha diritto di intraprendere qualsiasi azione considerata necessaria e ragionevole per garantire il rispetto del Regolamento del Mercato, delle decisioni prese da e degli accordi con i Mercati Regolamentati, gli altri mercati, i Liquidity Providers o le autorità pubbliche e/o la normativa applicabile.

9. Ordini ed istruzioni

- 9.1 Gli ordini di acquisto, vendita, sottoscrizione di strumenti e prodotti finanziari vengono conferiti telefonicamente ovvero tramite la Piattaforma di Trading o altro mezzo purché consentito da BG SAXO SIM, e devono essere completi di ogni loro elemento necessario per la loro esecuzione. In particolare, l'utilizzo dei Codici di Autenticazione costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente ed autenticazione degli ordini.
- 9.2 Gli ordini possono essere impartiti direttamente a BG SAXO SIM ovvero per il tramite del Collocatore. In tale ultimo caso, il Cliente prende atto che l'esecuzione dell'ordine potrebbe subire maggiori tempi di lavorazione e subire limitazioni. In particolare, qualora intenda eseguire una raccomandazione fornita dal Collocatore inserendo autonomamente l'operazione nella Piattaforma di Trading, il Cliente prende atto e accetta che: (i) l'ordine verrà temporaneamente sospeso per consentire al Collocatore l'esecuzione delle verifiche previste dalle proprie procedure interne; (ii) in caso di esito positivo l'ordine verrà automaticamente trasmesso a BG SAXO SIM senza alcun intervento da parte del Cliente; (iii) l'ordine acquisirà la priorità temporale solo in seguito al ricevimento da parte di BG SAXO SIM dell'esito positivo delle

verifiche effettuate dal Collocatore; (iv) in caso di esito negativo delle verifiche effettuate dal Collocatore, l'operazione non potrà essere eseguita da BG SAXO SIM.

- 9.3 All'atto del ricevimento degli ordini, BG SAXO SIM rilascia al Cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.
- 9.4 Una volta impartito l'ordine o le specifiche istruzioni del Cliente, l'ordine, ovvero le istruzioni medesime, possono essere revocate, solo se non ancora eseguite, mediante le medesime modalità previste per la trasmissione dell'ordine o delle specifiche istruzioni. Una richiesta di cancellazione di un ordine può essere effettuata attraverso la Piattaforma di Trading o chiamando BG SAXO SIM, eccetto per le richieste che riguardano la cancellazione di ordini, effettuate quando il Requisito di Marginazione non è rispettato, possono essere fatte solo a BG SAXO SIM. Un'istruzione o ordine s'intende revocato nel momento in cui il Cliente abbia ricevuto conferma scritta della cancellazione per il tramite della Piattaforma di Trading o direttamente da BG SAXO SIM nel corso della chiamata.
- 9.5 Nessuna istruzione o ordine proveniente da un Cliente è vincolante per BG SAXO SIM fino a quando non viene rilasciato l'attestato di cui al precedente Articolo 9.3. Non si intenderà stipulato alcun Contratto o altra operazione vincolante fino a quando non sarà stato registrato come eseguito da parte di BG SAXO SIM e confermato al Cliente attraverso la Conferma di Regolamento/Transazione, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 16. Se si verifica un Evento di Inadempimento, BG SAXO SIM si riserva il diritto di calcolare l'importo netto dovuto da ciascuna parte in conformità alle presenti Condizioni indipendentemente da qualsiasi Conferma di Regolamento/Transazione fornita.
- 9.6 Solo la Conferma di Regolamento/Transazione messa a disposizione del Cliente costituisce la conferma da parte di BG SAXO SIM dell'esecuzione di un Contratto o ordine. La conferma da parte della Piattaforma di Trading stessa, quando il Cliente trasmette istruzioni attraverso la Piattaforma di Trading, non costituisce conferma dell'esecuzione di un Contratto o ordine.
- 9.7 Nel caso in cui il Cliente ritenga di aver impartito una istruzione o ordine ma non ha ricevuto alcuna Conferma di Regolamento/Transazione, il Cliente deve contattare BG SAXO SIM immediatamente.
- 9.8 BG SAXO SIM gestirà ordini e istruzioni in conformità alla propria Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini e alla normativa applicabile. Qualora ritenga che non sia ragionevolmente possibile agire sulla base di istruzioni o ordini di un Cliente entro un termine ragionevole, BG SAXO SIM (i) può differire l'esecuzione dell'istruzione o ordine fino a quando non sarà, nella ragionevole opinione di BG SAXO SIM, possibile farlo, o (ii) notificare al Cliente che BG SAXO SIM non agirà sulla base di tale istruzione o ordine. BG SAXO SIM può cancellare qualsiasi ordine per uno Strumento se lo specifico Strumento viene sospeso dalle negoziazioni o trasferito alla lista di osservazione sul rilevante mercato.
- 9.9 BG SAXO SIM esegue diversi tipi di ordini che sono descritti nella, ed eseguiti in conformità alla, propria Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini. A scanso di equivoci: (i) gli Ordini con Limite di Prezzo e gli Ordini di Stop non sono garantiti come eseguibili al prezzo o importo specificato dal Cliente, ma saranno eseguiti in conformità alla Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini di BG SAXO SIM in assenza di un Evento di Inadempimento del Cliente; (ii) quando il Cliente impartisce Ordini validi fino a cancellazione (G.T.C.) e/o ordini validi fino ad una data determinata dal Cliente stesso, laddove nella giornata di inserimento tali ordini non vengano eseguiti o vengano eseguiti solo parzialmente, il Cliente chiede che gli stessi vengano gestiti da BG SAXO SIM tramite cancellazione dell'ordine originario a ogni chiusura del mercato e contestuale riproposizione di un nuovo ordine di uguali caratteristiche per l'intera quantità o per la quantità residua non eseguita. Il Cliente è pertanto consapevole e accetta che, in tali casi, il nuovo ordine perderà la priorità temporale dell'ordine originario sul *book* di negoziazione.
- 9.10 Il Cliente sarà responsabile di (i) tutti gli ordini e le istruzioni fornite, (ii) la correttezza di tutte le informazioni inviate via Internet a suo nome e (iii) i Codici di Autenticazione e qualsiasi altro mezzo di identificazione personale implementato per identificare il Cliente. BG SAXO SIM può rifiutare di agire sulla base di qualsiasi istruzione proveniente da un Cliente o qualsiasi soggetto autorizzato dal Cliente se BG SAXO SIM ragionevolmente ritiene che l'operazione, come da istruzione presentata, violerà, ad esempio, il Regolamento del Mercato, normali prassi di mercato, e/o la normativa applicabile, inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio e sugli abusi di mercato. Inoltre, BG SAXO SIM può rifiutarsi di agire se tale operazione, a sua esclusiva discrezione, metterà a rischio la solidità economica del Cliente e/o di BG SAXO SIM o sia ragionevolmente probabile che pregiudicherà i diritti di BG SAXO SIM ai sensi delle presenti Condizioni.
- 9.11 In caso di posizioni in derivati su merci, Il Cliente prende atto che, se non diversamente comunicato, BG SAXO SIM presumerà che il Cliente non stipuli il Contratto su merci al fine di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali del Cliente secondo quanto descritto al Titolo I-bis, Capo II, Sezione V (Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci) del TUF e all'Articolo 7 del Regolamento Delegato 2017/591 della Commissione. Il Cliente dovrà immediatamente notificare a BG SAXO SIM se prevede di stipulare tale Contratto a tale fine.

10. Rendiconti e passività potenziali

- 10.1 Il Cliente riceve da BG SAXO SIM i rendiconti dei Servizi prestati secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
- 10.2 Ove l'ordine sia impartito o confermato telefonicamente, l'assolvimento dei predetti obblighi informativi risulta da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
- 10.3 Nella prestazione dei Servizi BG SAXO SIM fornisce su Supporto Durevole al Cliente:
- prontamente, le informazioni essenziali concernenti l'esecuzione di tale ordine; e
 - una Conferma di Regolamento/Transazione quanto prima possibile e non più tardi del primo Giorno Lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine, o ove tale Conferma di Regolamento/Transazione dipenda da un terzo, al più tardi il primo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione da parte di BG SAXO SIM della conferma dal terzo medesimo
 - ai sensi del Regolamento Delegato MiFID II articolo 59.
- 10.4 Qualora il Cliente ne faccia richiesta, in aggiunta alle informazioni sull'esecuzione dell'ordine, BG SAXO SIM è tenuta a fornire informazioni circa lo stato dell'ordine non ancora eseguito.
- 10.5 Le operazioni oggetto dei rendiconti predetti si intenderanno tacitamente approvate dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso a BG SAXO SIM entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dei rendiconti stessi. Nel caso in cui il rendiconto abbia ad oggetto strumenti finanziari in scadenza, il reclamo motivato dovrà pervenire entro e non oltre il giorno antecedente quello di scadenza o, nel caso di strumenti finanziari quotati, entro e non oltre il giorno antecedente l'ultimo giorno di quotazione dello strumento.
- 10.6 Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, BG SAXO SIM, inoltre, mette a disposizione del Cliente sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
- 10.7 Qualora il Cliente al Dettaglio detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, BG SAXO SIM, per il tramite della banca depositaria degli strumenti finanziari, informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà effettuata entro la fine del Giorno Lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del Giorno Lavorativo successivo.

11. Comunicazioni

- 11.1 Il Cliente può contattare BG SAXO SIM usando i dati descritti nel Sito internet di BG SAXO SIM www.bgsaxo.it o indicati nelle presenti Condizioni.
- 11.2 L'invio di comunicazioni al Cliente – inclusi i Rendiconti e le Conferme di Regolamento/Transazione – fermo restando quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, avverrà, a seconda della modalità prescelta dal Cliente:
- mediante supporto durevole non cartaceo inviato con posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato nel modulo di apertura del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante inserimento nell'Area riservata della Piattaforma di Trading;
 - mediante spedizione di supporto cartaceo a mezzo posta (al recapito indicato nel modulo di apertura del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione).
- 11.3 L'elezione di domicilio speciale non ha valore in relazione all'invio di eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la notifica dei quali resta fermo l'indirizzo di residenza del Cliente.
- 11.4 Qualora il Cliente effettui più scelte, eleggendo più di un domicilio, BG SAXO SIM avrà facoltà di utilizzare il domicilio che riterrà più opportuno.
- 11.5 I termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione. Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta rivolta a BG SAXO SIM di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti da BG SAXO SIM medesima.
- 11.6 Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui ai commi precedenti, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate da BG SAXO SIM all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
- 11.7 Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto BG SAXO SIM della eventuale variazione del suo domicilio e degli altri dati anagrafici e recapiti forniti all'apertura del rapporto.
- 11.8 Al fine di proteggere gli interessi del Cliente e/o di BG SAXO SIM, il Cliente dovrà senza indugio intraprendere qualsiasi azione, che BG SAXO SIM potrà ragionevolmente richiedere, ad esempio, in relazione ad Azioni Societarie. Se il Cliente non intraprende una tale azione prontamente, BG SAXO SIM potrà a sua esclusiva discrezione intraprendere le azioni necessarie, a spese del Cliente, secondo quanto considerato necessario o auspicabile da BG SAXO SIM a propria tutela o per tutelare il Cliente. La presente previsione è similmente applicabile nelle situazioni in cui BG SAXO SIM non sia in grado di prendere contatto con il Cliente.

12. Computo dei termini

- 12.1 Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni e nei singoli Servizi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

13. Delega ad operare sui conti del cliente presso la banca depositaria

- 13.1 Il Cliente conferisce a BG SAXO SIM delega affinché quest'ultima possa operare o consentire a un soggetto terzo dalla medesima incaricato di operare sui conti liquidità e titoli accesi presso la Banca Depositaria del Cliente, autorizzando la medesima SIM a consultare tali conti ed a ricevere le relative comunicazioni periodiche.
- 13.2 BG SAXO SIM potrà utilizzare la delega solamente per dare alla Banca Depositaria del Cliente istruzioni di addebito o di accredito di somme di denaro o di strumenti o prodotti finanziari derivanti dalla prestazione dei Servizi, ivi incluso il diritto di eseguire il mandato a vendere di cui all'Articolo 25.4.
- 13.3 Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 24, il Cliente potrà disporre delle somme di denaro e degli strumenti / prodotti finanziari presenti nei propri conti presso la Banca Depositaria, previa comunicazione a BG SAXO SIM e salvo che una determinata somma di denaro o determinati strumenti finanziari siano necessari al versamento di margini o al regolamento degli ordini in corso di esecuzione. Su richiesta del Cliente, BG SAXO SIM si impegna ad informare la Banca Depositaria del Cliente circa l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione che possano interessare la somma di denaro o gli strumenti / prodotti finanziari di cui il Cliente intende disporre.
- 13.4 BG SAXO SIM non sarà responsabile per inesattezze, omissioni o eventi dannosi in relazione alle movimentazioni dei conti che non dipendano direttamente dalla propria colpa grave o dolo e si riserva in tali casi di rifiutare l'esecuzione delle operazioni e di adottare i rimedi di cui all'Articolo 26.4 per coprire ogni perdita o danno derivanti alla SIM dai suddetti eventi.

14. Uso della piattaforma di trading

- 14.1 I requisiti tecnici che devono essere rispettati dagli strumenti informatici, dal sistema operativo, dalla connessione internet del Cliente ecc. per poter operare attraverso la Piattaforma di Trading sono descritti sul Sito internet <http://www.bgsaxo.it>. Il Cliente deve immettere i propri Codici di Autenticazione nel momento in cui si logga nella Piattaforma di Trading. Il Cliente deve memorizzare i Codici di Autenticazione. L'immissione di Codici di Autenticazione sbagliati per 10 volte di seguito chiuderà automaticamente la connessione e bloccherà l'utenza del Cliente.
- 14.2 Se il Cliente viene a conoscenza di, o sospetta, un qualsiasi uso non autorizzato della Piattaforma di Trading e/o che un terzo si sia indebitamente appropriato dei suoi Codici di Autenticazione, il Cliente dovrà immediatamente notificare al collocatore, attraverso il numero di telefono registrato in anagrafica, di bloccare tali codici, il Conto e la Piattaforma di Trading. Bloccare la Piattaforma di Trading impedisce a terzi di accedervi. Gli ordini e le posizioni aperte immessi sulla Piattaforma di Trading prima di qualsiasi blocco non saranno interessati, a meno che il Cliente non richieda specificamente altrimenti. In caso di blocco di Codici di Autenticazione, il Cliente potrà chiedere l'emissione di nuovi codici al collocatore.
- 14.3 Il Cliente è obbligato a tenere i Codici di Autenticazione segreti e ad assicurarsi che eventuali terzi non ottengano l'accesso al(i) Conto(i) del Cliente o alla(e) Piattaforma(e) di Trading.
- 14.4 Fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 14.6 e dalla normativa applicabile, il Cliente è responsabile verso BG SAXO SIM per gli ordini e i Contratti inseriti o stipulati facendo uso dei suoi Codici di Autenticazione, anche se tale uso si rivela errato o non autorizzato.
- 14.5 Il diritto di usare la Piattaforma di Trading è strettamente personale, è fatto divieto al Cliente di permettere ad alcun terzo di usare i Codici di Autenticazione del Cliente.
- 14.6 Il Cliente non sarà responsabile di alcun abuso o altro utilizzo non autorizzato della Piattaforma di Trading che si verifichi dopo che il Cliente abbia effettuato la notifica a BG SAXO SIM ai sensi dell'Articolo 14.2 e BG SAXO SIM abbia avuto un tempo ragionevole per agire di conseguenza.

15. Rifiuto ordini, chiusura posizioni e rinnovo

- 15.1 Fatto salvo qualsiasi altro diritto eventualmente spettante a BG SAXO SIM ai sensi delle presenti Condizioni o della normativa applicabile, il Cliente accetta e prende atto che BG SAXO SIM avrà il diritto di rifiutare ordini di creazione di nuove o maggiori posizioni o di acquisto o vendita di Strumenti. BG SAXO SIM informerà il Cliente quanto prima possibile in merito a tali ordini rifiutati e al motivo del rifiuto.

- 15.2 Fatto salvo qualsiasi altro diritto eventualmente spettante a BG SAXO SIM ai sensi delle presenti Condizioni o della normativa applicabile, il Cliente accetta e prende atto che BG SAXO SIM avrà il diritto di ridurre il quantitativo delle posizioni aperte del Cliente (nette o lorde). BG SAXO SIM informerà il Cliente quanto prima possibile in merito a tale riduzione e ai motivi della stessa. Le situazioni in cui BG SAXO SIM può esercitare il diritto di ridurre il quantitativo di posizioni aperte del Cliente includono, a titolo esemplificativo, le situazioni in cui:
- i. BG SAXO SIM abbia motivo di ritenere che il Cliente possa essere in possesso di Informazioni Privilegiate;
 - ii. BG SAXO SIM ritenga che vi siano condizioni di negoziazioni anormali;
 - iii. il valore del Collaterale del Cliente (come determinato da BG SAXO SIM in conformità all'Articolo 23.6) scenda al di sotto del Requisito di Marginazione;
 - iv. il Cliente ha un saldo di cassa negativo su un qualsiasi Conto; o
 - v. si sono verificate o è probabile che si verifichino Condizioni di Mercato Eccezionali
 - vi. ciò sia previsto dalla Normativa di riferimento.
- 15.3 Perdite non realizzate pari o superiori a Euro 100.000 in Posizioni con Marginazione possono potenzialmente causare rischi non necessari per il Cliente e BG SAXO SIM. Il Cliente accetta e prende atto che, se le perdite non realizzate su Posizioni con Marginazione superano complessivamente Euro 100.000, BG SAXO SIM, dando un preavviso scritto di 8 Giorni Lavorativi al Cliente, ha il diritto ma non l'obbligo di:
- i. Iniziare la compensazione delle posizioni in conformità al Principio del FIFO e cancellare tutti o parte degli Ordini Collegati del Cliente, e/o
 - ii. Chiudere tutte o parte delle Posizioni con Marginazione opposte al prevalente tasso di mercato (il Tasso di Chiusura) e aprire nuove posizioni simili al Tasso di Chiusura, e/o
 - iii. Chiudere tutte o parte delle Posizioni con Marginazione eseguendo direttamente transazioni opposte, realizzando in tal modo le perdite subite. La perdita non realizzata viene calcolata come la somma di tutte le perdite non realizzate dedotti i profitti non realizzati di tutti i Conti del Cliente presso BG SAXO SIM.
- 15.4 Quando il Cliente dà istruzioni a BG SAXO SIM di concludere un'operazione opposta rispetto a una o più posizioni aperte del Cliente, BG SAXO SIM chiuderà la posizione opposta in conformità al Principio del FIFO, a meno che la posizione esistente abbia Ordini Collegati o sia altrimenti concordato tra BG SAXO SIM e il Cliente. Tuttavia, anche in presenza di un Ordine Collegato ad una posizione esistente, BG SAXO SIM chiuderà in tutto o in parte la posizione esistente in conformità al Principio del FIFO se BG SAXO SIM può solo parzialmente compilare un ordine opposto. Qualsiasi Ordine Collegato alla posizione esistente sarà pertanto cancellato, ma il Cliente può inserire nuovi Ordini Collegati in relazione a qualsiasi posizione residua.
- 15.5 Nel rispetto dell'Articolo 15.4, il Cliente prende atto che BG SAXO SIM ha il diritto, ma non l'obbligo, di chiudere posizioni opposte, in tutto o in parte, indipendentemente dal fatto che le posizioni opposte siano detenute sul medesimo Conto o su conti separati.
- 15.6 Il Cliente viene specificamente reso edotto del fatto che, a meno che non vengano chiuse manualmente, le posizioni su Tassi di Cambio e le merci in valuta possono essere continuativamente rinnovate e il Cliente sosterrà pertanto un costo per tale rinnovo in relazione ad ogni posizione.

16. Prezzi, errori e modifiche relative

- 16.1 Se il Cliente effettua un qualsiasi pagamento soggetto a fluttuazione valutaria, trattenuta o deduzione, il Cliente dovrà pagare a BG SAXO SIM un importo aggiuntivo per assicurarsi che l'importo complessivo effettivamente ricevuto da BG SAXO SIM sia pari all'intero importo che BG SAXO SIM avrebbe ricevuto in caso di assenza di fluttuazioni valutarie, trattenute o deduzioni.
- 16.2 BG SAXO SIM può offrire prezzi negoziabili in tempo reale al Cliente. A causa di un ritardo nella trasmissione, il prezzo offerto da BG SAXO SIM potrebbe essere cambiato prima che un ordine o istruzione proveniente dal Cliente venga ricevuto da BG SAXO SIM. BG SAXO SIM avrà diritto di cambiare il prezzo al quale viene eseguito l'ordine o l'istruzione del Cliente con il valore di mercato al momento in cui viene ricevuto o eseguito l'ordine proveniente dal Cliente, salvo che per gli Ordini con Limite di Prezzo.
- 16.3 I prezzi offerti da BG SAXO SIM per la vendita, acquisto o esercizio di Derivati Quotati riflette il prezzo del rilevante Derivato di Riferimento. A causa del periodo intercorrente tra l'accettazione o istruzione del Cliente riguardante un Derivato Quotato e l'esecuzione del rilevante Derivato di Riferimento sul Mercato Regolamentato da parte della Controparte di un Derivato Quotato, di un altro soggetto terzo o di BG SAXO SIM (a seconda del caso), il prezzo come indicato sulla Piattaforma di Trading è soggetto a modifica, per fare in modo che il Derivato Quotato rifletta il prezzo del Derivato di Riferimento al momento della sua esecuzione o esercizio (a seconda del caso).
- 16.4 (i) Nel caso in cui un prezzo quotato da BG SAXO SIM o a cui viene stipulato un qualsiasi Contratto o altra operazione (anche quando confermato in una Conferma di Regolamento/Transazione) non rifletta il prezzo di mercato (ad esempio a causa di liquidità di mercato, annunci che condizionano il mercato, inceppamenti dei fornitori di prezzi, quotazioni provenienti da Liquidity Providers, o sospensioni della negoziazione) (un "Prezzo Mal Quotato") o (ii) se si verificano o è probabile che si verifichino Condizioni di Mercato Eccezionali, BG

SAXO SIM può a sua esclusiva discrezione o (a) rifiutarsi di eseguire, o cancellare, qualsiasi Contratto o qualsiasi acquisto o vendita di qualsiasi Strumento che sia, o pretenda di essere stato, stipulato al Prezzo Mal Quotato, (b) eseguire il Contratto o la vendita o acquisto di qualsiasi Strumento al Prezzo Mal Quotato o al prezzo che nella ragionevole opinione di BG SAXO SIM riflette il prezzo di mercato, o (c) modificare qualsiasi Contratto di acquisto o vendita di qualsiasi Strumento già eseguito al prezzo che nella ragionevole opinione di BG SAXO SIM riflette il prezzo di mercato.

16.5 Se BG SAXO SIM può (i) documentare l'esistenza di errori nei prezzi, nelle Commissioni e Costi, nelle altre commissioni e/o nella Piattaforma di Trading al momento della conclusione del Contratto o ordine e (ii) rendere probabile che, sulla base della strategia di negoziazione del Cliente o altro comportamento, il Cliente abbia deliberatamente e/o sistematicamente sfruttato o cercato di sfruttare tali errori, BG SAXO SIM ha diritto di adottare una o più delle seguenti contromisure:

- i. Rettificare gli spread di prezzo e/o liquidità a disposizione del Cliente;
- ii. Limitare l'accesso del Cliente allo streaming, quotazioni negoziabili all'istante, anche fornendo solamente quotazioni manuali;
- iii. Recuperare dal Conto del Cliente qualsiasi profitto di negoziazione passato che sia stato guadagnato attraverso tale comportamento in qualsiasi momento durante il rapporto tra il Cliente e BG SAXO SIM; e/o
- iv. Risolvere immediatamente il rapporto tra il Cliente e BG SAXO SIM dandone avviso scritto.

16.6 Se (i) il Mercato Regolamentato, su cui viene negoziato un Derivato di Riferimento, e/o (ii) la Controparte di un Derivato Quotato intraprende qualsiasi azione che interessa il Derivato di Riferimento o il contratto stipulato da BG SAXO SIM con la Controparte di un Derivato Quotato, allora BG SAXO SIM può intraprendere qualsiasi azione con riferimento al rilevante Derivato Quotato che BG SAXO SIM a sua esclusiva discrezione consideri auspicabile o adeguata per (a) pareggiare l'azione intrapresa dal Mercato Regolamentato e/o Controparte di un Derivato Quotato o (b) mitigare qualsiasi perdita che venga o possa essere subita dalla stessa in conseguenza di tale azione.

16.7 Il Cliente prende atto, riconosce e comprende che:

- i. L'esecuzione di tutte le operazioni in Strumenti che sono negoziati su Mercati Regolamentati, e dei Contratti, sarà effettuata subordinatamente al, e in conformità con, il Regolamento del Mercato;
- ii. Il Regolamento del Mercato contiene normalmente poteri notevoli per le autorità e i mercati in situazioni di emergenza o comunque indesiderabili;
- iii. Se un qualsiasi Mercato Regolamentato o organismo di compensazione intraprende qualsiasi azione che interessa una operazione su Strumenti o un Contratto, direttamente o indirettamente, incluso qualsiasi Derivato Quotato, allora BG SAXO SIM avrà diritto di intraprendere qualsiasi azione che BG SAXO SIM a sua esclusiva discrezione consideri auspicabile o adeguata in relazione a qualsiasi Contratto o operazione con qualsiasi Cliente;
- iv. Ove una qualsiasi operazione venga effettuata da BG SAXO SIM in qualità di Agente per il Cliente, la consegna o il pagamento (a seconda del caso) da parte della controparte dell'operazione sarà ad esclusivo rischio del Cliente; e
- v. L'obbligo di BG SAXO SIM di consegnare Strumenti al Cliente o di accreditare al Cliente o a qualsiasi altro soggetto per conto del Cliente i proventi di una vendita di Strumenti, sarà subordinato al ricevimento da parte di BG SAXO SIM dei relativi documenti, Strumenti, o dei proventi della vendita (a seconda del caso) da parte della controparte o delle controparti dell'operazione.

17. Gestione degli ordini

17.1 BG SAXO SIM applicherà le misure necessarie al fine di assicurare una trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini e in particolare: (i) assicurerà che gli ordini eseguiti siano prontamente e accuratamente registrati ed assegnati al Cliente; (ii) tratterà gli ordini del Cliente, che risultino comparabili agli ordini degli altri Clienti, in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informerà il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne venga a conoscenza.

17.2 Qualora sussistano nel caso specifico le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, BG SAXO SIM potrà aggregare l'ordine del Cliente con gli ordini di altri clienti o con gli ordini della SIM stessa o di qualsiasi soggetto facente parte del Gruppo Saxo Bank (inclusi i dipendenti). In tale ipotesi, il Cliente accetta e prende atto che l'aggregazione degli ordini del Cliente potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine e comportare un prezzo meno favorevole per il Cliente rispetto al caso in cui gli ordini del fossero stati eseguiti senza essere aggregati con altri ordini o separati.

17.3 Ove BG SAXO SIM abbia aggregato le operazioni del Cliente con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà secondo quanto stabilito dalla Normativa di Riferimento. In caso di esecuzione parziale di ordini del Cliente aggregati con ordini

di altri clienti, BG SAXO SIM ripartirà le relative operazioni conformemente alla propria strategia di assegnazione. In caso di esecuzione parziale di ordini del Cliente aggregati con operazioni in conto proprio, BG SAXO SIM assegnerà le operazioni eseguite con priorità al Cliente. Tuttavia, in quest'ultimo caso, le operazioni eseguite potranno essere assegnate proporzionalmente a BG SAXO SIM ove senza l'aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione di BG SAXO SIM, eseguire l'ordine del Cliente a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.

- 17.4 Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o altra sede di esecuzione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, BG SAXO SIM adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine BG SAXO SIM può trasmettere gli ordini del Cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione nel rispetto della Normativa di Riferimento.

18. Market making

- 18.1 Il Cliente prende atto che BG SAXO SIM potrebbe agire in qualità di Market Maker in alcuni mercati, inclusi i mercati valutari, le opzioni valutarie OTC e i Contratti CFD. In relazione a qualsiasi Contratto, anche quando agisce in qualità di Market Maker, BG SAXO SIM è la controparte del Cliente.
- 18.2 BG SAXO SIM informerà in generale, su richiesta scritta del Cliente, il Cliente del fatto che BG SAXO SIM sta agendo in qualità di Market Maker in relazione ad alcuni Strumenti.
- 18.3 Quando agisce in qualità di Market Maker, BG SAXO SIM può quotare prezzi denaro e lettera al Cliente. Tuttavia, il Cliente accetta che BG SAXO SIM non abbia alcun obbligo di quotare prezzi al Cliente in qualsiasi momento in qualsiasi dato mercato, né alcun obbligo di quotare prezzi con uno specifico spread massimo per il Cliente.
- 18.4 BG SAXO SIM può, ad assoluta discrezione di BG SAXO SIM, coprire qualsiasi posizione del Cliente contro la posizione di un altro Cliente o una posizione presso uno dei Liquidity Providers di BG SAXO SIM o avere una posizione propria con l'intenzione di ottenere profitti di negoziazione da tali posizioni.
- 18.5 Il Cliente accetta che BG SAXO SIM, in qualità di Market Maker, possa detenere posizioni che sono opposte rispetto alle posizioni del Cliente, dando luogo a potenziali conflitti di interesse tra BG SAXO SIM e il Cliente, si veda l'Articolo 6.
- 18.6 Il Cliente prende atto, riconosce e accetta che BG SAXO SIM quota spread variabili su alcuni Contratti. Il Cliente viene specificamente avvertito che tali spread variabili su alcuni Contratti sono condizionati da condizioni di mercato, che sono al di là del controllo di BG SAXO SIM. BG SAXO SIM non garantisce alcuno spread quotabile massimo o minimo sui Contratti.
- 18.7 Fatto salvo per quanto previsto dalla MiFID II, dall'Ordinanza sulla Migliore Esecuzione e dall'Ordinanza sulla Protezione degli Investitori, BG SAXO SIM non sarà in alcun momento obbligata a rivelare alcuna informazione su alcuno spread ottenuto, sulla sua performance o sul suo reddito prodotto in qualità di Market Maker o altrimenti.
- 18.8 Il Cliente accetta che, in qualità di Market Maker, BG SAXO SIM cercherà, nel rispetto dell'Obbligo di Migliore Esecuzione, di ottenere profitti. Gli Spread inclusi nei prezzi quotati da BG SAXO SIM possono includere commissioni, oneri per interessi e altri costi connessi alla funzione di Market Maker. Il Cliente accetta che BG SAXO SIM abbia il diritto di coprire le posizioni del Cliente a prezzi che possono essere significativamente diversi dal prezzo quotato al Cliente, il che può comportare dei profitti per BG SAXO SIM.
- 18.9 Il Cliente comprende e accetta che quando BG SAXO SIM agisce in qualità di Market Maker potrebbe essere necessario per la stessa gestire la propria liquidità disponibile separando i propri Clienti in diversi pool di liquidità dove il prezzo, e la liquidità disponibile in ciascun gruppo, possono essere indipendenti dagli altri pool/gruppi. Le separazioni di liquidità possono diventare rilevanti per i Clienti che, ad esempio: hanno accordi di prezzo diversi dagli standard, usano strumenti di negoziazione alternativi (ad esempio API), negoziano al di fuori dei normali orari di negoziazione, negoziano in quantitativi anomali, fanno uso frequente di ordini a riposo che possono richiedere un intervento manuale, effettuano frequenti transazioni in prodotti e/o classi di attivi multipli, o la loro attività di negoziazione ha altre caratteristiche simili.

19. Regolamento e consegna di strumenti

- 19.1 Il Cliente è obbligato ad effettuare senza indugio qualsiasi pagamento o consegna di qualsiasi Strumento ai sensi di un Contratto in conformità (i) alle condizioni di tale Contratto e (ii) a qualsiasi istruzione data da BG SAXO SIM al fine di permettere a BG SAXO SIM di adempiere ai propri obblighi ai sensi di qualsiasi corrispondente contratto stipulato tra BG SAXO SIM e un intermediario negoziatore o collocatore e/o un Liquidity Provider, incluse le Controparti di un Derivato Quotato.

- 19.2 Se il Cliente non invia a BG SAXO SIM un avviso della sua intenzione di esercitare un Contratto, che richiede una istruzione da parte del Cliente, nel momento stabilito da BG SAXO SIM, BG SAXO SIM può assumere che il Cliente abbia rinunciato al Contratto, nel rispetto del comma successivo. Se il Cliente desidera esercitare un tale Contratto, il Cliente dovrà fornire a BG SAXO SIM un avviso in tal senso in un tempo ragionevole (e nel rispetto degli applicabili orari limite) affinché BG SAXO SIM possa esercitare il corrispondente diritto ai sensi di qualsiasi Contratto, incluso qualsiasi Contratto stipulato da BG SAXO SIM con una Controparte di un Derivato Quotato in relazione a Derivati Quotati.
- 19.3 Le Opzioni Quotate, con opzioni put o call come Opzioni di Riferimento, che chiudono con uno o più Tick In the Money nell'ultimo giorno di negoziazione, saranno esercitati automaticamente, indipendentemente dal fatto che il Cliente abbia acquistato o venduto l'Opzione Quotata. Il Cliente non può richiedere a BG SAXO SIM di non esercitare le Opzioni Quotate che sono In the Money a scadenza, e non può in alcun momento richiedere a BG SAXO SIM di esercitare Opzioni Quotate che sono Out of the Money.
- 19.4 Ove i Liquidity Provider notificano a BG SAXO SIM che una o più posizioni su opzioni corte sono state esercitate in relazione ad Opzioni Quotate corte, BG SAXO SIM applicherà un metodo casuale di allocazione delle posizioni esercitate tra i rilevanti Clienti. Il metodo di allocazione di BG SAXO SIM seleziona casualmente le Opzioni Quotate corte tra tutti i rilevanti Clienti di BG SAXO SIM, incluse le Opzioni Quotate aperte immediatamente prima dell'allocazione. Tutte le Opzioni Quotate corte sono soggette all'esercizio di qualsiasi diritto e all'allocazione in qualsiasi momento. Quando una Opzione Quotata corta viene assegnata, il relativo Cliente è obbligato, entro il relativo orario di consegna, a consegnare (i) il relativo Strumento o importo di denaro in caso di una Opzione Quotata corta call e (ii) il relativo importo di denaro in caso di Opzione Quotata corta put, per effettuare il regolamento.
- 19.5 Il regolamento delle Opzioni Quotate deve corrispondere al regolamento della relativa Opzione di Riferimento in conformità all'applicabile Regolamento del Mercato e ai termini e condizioni, e
- i. per le Opzioni Quotate con una opzione regolata in contanti come Opzione di Riferimento, il regolamento finale richiede il pagamento della differenza in denaro tra il valore dell'Opzione di Riferimento e il prezzo di strike;
 - ii. per le Opzioni Quotate con opzioni regolate fisicamente come Opzioni di Riferimento, le Opzioni Quotate si regoleranno diventando opzioni regolate fisicamente tra BG SAXO SIM e il Cliente;
 - iii. una Opzione Quotata, che abbia una opzione su un future come Opzione di Riferimento, si regolerà diventando un future, tra BG SAXO SIM e il Cliente, che pareggi il rilevante future e che viene acquisito al prezzo di strike;
 - iv. BG SAXO SIM permetterà al Cliente di negoziare solamente Opzioni Quotate che hanno una opzione su un future, con consegna fisica, come Opzione di Riferimento, se l'Opzione Quotata scade prima del rilevante future; e
 - v. BG SAXO SIM chiederà al Cliente di chiudere qualsiasi Derivato Quotato con consegna fisica di merci prima che possa essere esercitato o sia completato, in quanto BG SAXO SIM non supporta la consegna fisica di merci.

20. Segnalazione delegata delle negoziazioni

- 20.1 La presente sezione si applica ai Clienti domiciliati in un paese nello Spazio Economico Europeo (SEE).
- 20.2 Salvo ove concordato altrimenti, BG SAXO SIM segnalerà per conto del Cliente la stipula, modifica e estinzione di tutte le operazioni su derivati, tra BG SAXO SIM e il Cliente, a un Repertorio di Dati sulle Negoziazioni (Segnalazione Delegata delle Negoziazioni) come richiesto dalla EMIR.
- 20.3 Il corretto adempimento della Segnalazione Delegata delle Negoziazioni è subordinato al fatto che il Cliente fornisca in tempo utile a BG SAXO SIM il codice Identificativo dell'Entità Giuridica del Cliente (codice LEI) e le altre informazioni, di volta in volta richieste da BG SAXO SIM.
- 20.4 Nonostante la Segnalazione Delegata delle Negoziazioni svolta da BG SAXO SIM, il Cliente resta giuridicamente responsabile della segnalazione delle proprie operazioni. Il Cliente è incoraggiato a richiedere accesso al Repertorio di Dati sulle Negoziazioni per vedere tutte le operazioni su derivati segnalate da BG SAXO SIM con il codice LEI del Cliente. Il Cliente deve notificare immediatamente a BG SAXO SIM se ritiene che vi siano imprecisioni in tali segnalazioni.
- 20.5 Il Cliente accetta e prende atto che BG SAXO SIM non sarà in violazione di alcuna restrizione alla divulgazione di informazioni imposta da qualsiasi accordo o da qualsiasi previsione di legge, regolamentare o amministrativa nel momento in cui effettua la Segnalazione Delegata delle Negoziazioni.
- 20.6 Qualsiasi perdita o danno eventualmente sofferti dal Cliente in conseguenza della Segnalazione Delegata delle Negoziazioni è soggetto ai termini e alle condizioni delle presenti Condizioni inclusa, a titolo esemplificativo, la generale limitazione di responsabilità e la legge applicabile di cui alle Clausole 27 e 32. BG SAXO SIM non sarà in nessun caso responsabile di danni o perdite indirette.
- 20.7 Il Cliente può in qualsiasi momento, dandone avviso a BG SAXO SIM, scegliere di interrompere la Segnalazione Delegata delle Negoziazioni. BG SAXO SIM può interrompere la Segnalazione Delegata delle Negoziazioni dando un preavviso non inferiore a tre mesi al Cliente.

20.8 Non sono al momento applicati costi da BG SAXO SIM in relazione alla Segnalazione Delegata delle Negoziazioni. Tuttavia, BG SAXO SIM si riserva il diritto di addebitare una commissione per la Segnalazione Delegata delle Negoziazioni e può esercitare il proprio diritto di farlo dando al Cliente un preavviso non inferiore a due mesi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

21. Commissioni, oneri ed incentivi

- 21.1 Per la prestazione dei Servizi, il Cliente è tenuto a corrispondere a BG SAXO SIM le Commissioni e i Costi indicati nell'Allegato sulle Commissioni, i Costi e la Marginazione. L'Allegato sulle Commissioni, i Costi e la Marginazione è disponibile anche sul Sito internet di BG SAXO SIM, www.bgsaxo.it e può essere fornito al Cliente su richiesta.
- 21.2 BG SAXO SIM, in conformità a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (cd. "Incentivi") da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualora i pagamenti o i benefici:
- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
 - b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.
- 21.3 L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei Servizi.
- 21.4 BG SAXO SIM comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.
- 21.5 BG SAXO SIM invia al Cliente, entro il 31 marzo di ciascun anno, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite nell'anno di riferimento precedente, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti da BG SAXO SIM, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.
- 21.6 Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate da BG SAXO SIM ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso a BG SAXO SIM di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi e dalla esecuzione di ordini del Cliente.
- 21.7 BG SAXO SIM può variare le Commissioni e i Costi senza preavviso quando la variazione è a vantaggio del Cliente, o i motivi della variazione sono dovuti a circostanze quali cambiamenti nelle commissioni e oneri di Mercati Regolamentati, altri mercati, organismi di compensazione, fornitori di informazioni o altri fornitori terzi.
- 21.8 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 30, BG SAXO SIM può variare le Commissioni e i Costi con un preavviso di 15 (quindici) giorni, se:
- i. le condizioni di mercato, inclusi i comportamenti concorrenziali, richiedano cambiamenti delle condizioni di BG SAXO SIM; e/o
 - ii. BG SAXO SIM per motivi commerciali desidera cambiare la propria struttura generali di costi e prezzi.
- Tali modifiche a Commissioni e Costi si intenderanno accettate se il Cliente, entro tale termine, non esercita per iscritto, senza spese e penalità, il diritto di recesso.

22. Interessi, saldo del conto e conversioni valutarie

- 22.1 Nel rispetto della seguente comma 2 e fatto salvo per quanto altrimenti concordato per iscritto, BG SAXO SIM non sarà tenuta:
- i. al pagamento degli interessi al Cliente su qualsiasi Collaterale o qualsiasi saldo a credito in qualsiasi Conto o su qualsiasi altro importo detenuto da BG SAXO SIM; o
 - ii. a rendere conto al Cliente di qualsiasi interesse ricevuto su qualsiasi importo o in relazione a qualsiasi Contratto o altra operazione.
- 22.2 Se il Cliente non effettua un pagamento nel momento in cui è dovuto, il Cliente dovrà pagare gli interessi (dalla data di esigibilità fino al pagamento effettivo) sull'importo corrente al tasso indicato nell'Allegato sulle Commissioni, i Costi e la Marginazione.

- 22.3 BG SAXO SIM può variare i tassi di interesse e/o le soglie per il calcolo degli interessi nell'Allegato sulle Commissioni, i Costi e la Marginazione senza preavviso quando (i) le modifiche sono a vantaggio del Cliente, o (ii) i motivi delle modifiche sono dovuti a circostanze esterne al di là del controllo di BG SAXO SIM. Tali circostanze includono:
- i. Si verificano modifiche a specificità significative del Cliente, sulla base delle quali sono state accordate condizioni particolari;
 - ii. Cambiamenti nelle politiche monetarie o di credito domestiche e/o estere che condizionano il livello degli interessi in generale;
 - iii. Altre modifiche al livello degli interessi in generale, anche nei mercati monetari e obbligazionari; e/o
 - iv. Cambiamenti nel rapporto con i Liquidity Providers di BG SAXO SIM, che condizionano le strutture dei costi di BG SAXO SIM.
- 22.4 BG SAXO SIM può variare i tassi di interesse con un preavviso di un mese (tranne per un preavviso di due mesi per Uso Privato nella misura in cui le presenti Condizioni siano rette dal codice dei Pagamenti), se
- i. Le condizioni di mercato, inclusi i comportamenti concorrenziali, richiedono modifiche ai tassi di interesse di BG SAXO SIM; e/o
 - ii. BG SAXO SIM desidera cambiare la propria struttura generale di commissioni e prezzi per motivi commerciali.
- 22.5 Si riterrà che il Cliente abbia accettato le modifiche ai tassi di interesse ai sensi dell'Articolo 22.4 se il Cliente, prima della data proposta della modifica ai tassi di interesse (o per modifiche immediate senza indugio successivamente alla modifica), non notifica a BG SAXO SIM che il Cliente non accetta la modifica ai tassi di interesse.
- 22.6 Il Cliente è obbligato ad avere un saldo positivo su tutti i Conti in ogni momento.
- 22.7 Quando calcola il saldo effettivo su un Conto, le perdite non realizzate dalle attività di investimento del Cliente saranno dedotte dal saldo. Ove a tale deduzione consegua un saldo negativo, il Cliente dovrà immediatamente apportare ulteriori fondi al Conto per garantire la continuità del saldo positivo.
- 22.8 BG SAXO SIM ha il diritto di, ma non sarà in alcun caso obbligata a, convertire:
- i. Qualsiasi guadagno, perdita, sovrapprezzo, commissione, onere per interessi e commissioni di intermediazioni, realizzato che sia denominato in una valuta diversa dalla valuta base del Conto del Cliente nella valuta base;
 - ii. Qualsiasi deposito in denaro in una valuta in un'altra valuta al fine di acquistare uno Strumento o altro attivo denominato in una valuta diversa dalla Valuta Base;
 - iii. Qualsiasi somma depositata presso BG SAXO SIM da parte del Cliente nella diversa valuta che BG SAXO SIM consideri necessaria o auspicabile per coprire le obbligazioni e le passività del Cliente in tale valuta.
- 22.9 Ogni volta che BG SAXO SIM effettua una conversione valutaria in conformità al comma precedente, BG SAXO SIM lo farà al tasso di cambio ragionevole scelto da BG SAXO SIM. BG SAXO SIM avrà diritto di aggiungere e addebitare un mark-up ai tassi di cambio. Il mark-up prevalente viene fornito nell'Allegato sulle Commissioni, i Costi e la Marginazione.

REQUISITO DI MARGINAZIONE, PEGNO, ESCUSSIONE, COMPENSAZIONE

23. Versamento della provvista e dei margini di garanzia e diritto di pegno

- 23.1 Il generale Requisito di Marginazione di BG SAXO SIM per i diversi tipi di Posizioni con Marginazione è contenuto nell'Allegato sulle Commissioni, i Costi e la Marginazione disponibile sul Sito internet di BG SAXO SIM, www.bgsaxo.it come di volta in volta modificato, e può essere consegnato al Cliente su richiesta. Tuttavia, BG SAXO SIM si riserva il diritto di determinare specifici Requisiti di Marginazione per Posizioni con Marginazione e Clienti individuali.
- 23.2 Il Cliente è informato del fatto che il Requisito di Marginazione è soggetto a variazioni senza preavviso. Quando una Posizione con Marginazione è stata aperta, BG SAXO SIM non potrà chiudere la Posizione con Marginazione a sua discrezione, ma solo su istruzione del Cliente o secondo quanto previsto ai sensi delle presenti Condizioni. Tuttavia, BG SAXO SIM può aumentare il Requisito di Marginazione se a sua esclusiva discrezione considera che il suo rischio su una Posizione con Marginazione o in relazione al Cliente sia aumentato rispetto al rischio alla data dell'apertura della Posizione con Marginazione.
- 23.3 Il Requisito di Marginazione si applica dal momento in cui viene aperta una Posizione con Marginazione e per tutta la durata della Posizione con Marginazione. È obbligo del Cliente assicurare nel continuo che ci sia sufficiente Collaterale sul Conto in qualsiasi momento per far fronte al Requisito di Marginazione. BG SAXO SIM può, ma non è obbligata a, notificare al Cliente che il Requisito di Marginazione non è rispettato (richiesta di margine).
- 23.4 Il Cliente deve in qualsiasi momento rispettare il Requisito di Marginazione e deve pagare a BG SAXO SIM su richiesta:
- i. Le somme di denaro eventualmente dovute di volta in volta a BG SAXO SIM in esecuzione di un ordine o Contratto;
 - ii. Le somme di denaro eventualmente richieste di volta in volta da BG SAXO SIM come Collaterale in conformità al Requisito di Marginazione; e
 - iii. Qualsiasi importo per mantenere un saldo positivo su qualsiasi e ogni Conto.

- 23.5 Quando esegue ordini e Contratti, inclusi i Derivati Quotati, sui Mercati Regolamentati o con i Liquidity Providers (incluse le Controparti di Derivati Quotati), BG SAXO SIM può di volta in volta dover consegnare ulteriore collaterale secondo quanto imposto dal rilevante Mercato Regolamentato o Liquidity Provider. BG SAXO SIM può, in tali circostanze senza preavviso, cambiare il Requisito di Marginazione applicabile al Cliente per riflettere qualsiasi ulteriore requisito di collaterale, in relazione a tale esecuzione di ordini e Contratti. In tali situazioni, il Cliente è obbligato a pagare su richiesta di BG SAXO SIM un tale ulteriore Collaterale.
- 23.6 Come Collaterale, il Cliente può depositare denaro o con il previo consenso di BG SAXO SIM (i) depositare Strumenti, e/o (ii) fornire a BG SAXO SIM una garanzia o indennizzo in una forma accettabile per BG SAXO SIM al fine di rispettare gli obblighi del Cliente.
- 23.7 BG SAXO SIM può, su base continuativa e a sua esclusiva discrezione, stabilire il valore del Collaterale registrato sul Conto del Cliente anche se accetta diversi tipi di Collaterale per soddisfare il Requisito di Marginazione, e BG SAXO SIM ha diritto nel continuo di rideterminare il valore del Collaterale senza previa notifica al Cliente. Se BG SAXO SIM, al momento della consegna o successivamente, determina che il valore del Collaterale non copra gli obblighi del Cliente (incluso, a titolo esemplificativo, il Requisito di Marginazione), il Cliente sarà obbligato a fornire immediatamente ulteriore Collaterale al fine di rispettare gli obblighi inclusi, a titolo esemplificativo, il Requisito di Marginazione.
- 23.8 Se il Cliente è inadempiente in qualsiasi momento all'obbligo di fornire sufficiente Collaterale per rispettare il Requisito di Marginazione, altri depositi o altre somme dovute ai sensi delle presenti Condizioni, BG SAXO SIM può chiudere qualsiasi e ogni Contratto e Posizione con Marginazione previa notifica al Cliente e allocare qualsiasi provento al pagamento di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a BG SAXO SIM. BG SAXO SIM può a sua esclusiva discrezione chiudere tutti o alcuni dei Contratti e Posizioni con Marginazione del Cliente. BG SAXO SIM può usare tale diritto per chiudere Contratti e Posizioni con Marginazione anche se il Cliente prende misure per ridurre il quantitativo dei Contratti o Posizioni con Marginazione aperti o per trasferire fondi sufficienti a BG SAXO SIM senza assumere alcuna responsabilità nei confronti del Cliente.
- 23.9 Se il Cliente ha vari Conti, BG SAXO SIM ha il diritto di trasferire denaro e Strumenti da un Conto ad un altro, anche se tale trasferimento richiederà la chiusura di Posizioni con Marginazione o altre transazioni sul Conto dal quale avviene il trasferimento.
- 23.10 Se l'esposizione combinata del Cliente ad una o più Posizioni con Marginazione raggiunge un livello che, in caso di uno sviluppo negativo del mercato, possa a parere di BG SAXO SIM portare ad un significativo ammanco non coperto da Collaterale del Cliente, BG SAXO SIM può, a sua esclusiva discrezione (i) aumentare il Requisito di Marginazione e/o (ii) ridurre l'esposizione del Cliente chiudendo o riducendo una o più o tutte le Posizioni con Marginazione aperte del Cliente.
- 23.11 Inoltre, BG SAXO SIM ha il diritto, a sua esclusiva discrezione, di stabilire se esista una emergenza o Condizioni di Mercato Eccezionali. In aggiunta a qualsiasi altro diritto spettante a BG SAXO SIM ai sensi delle presenti Condizioni, BG SAXO SIM potrà tra l'altro (i) aumentare il Requisito di Marginazione, (ii) ridurre l'esposizione del Cliente, (iii) chiudere o ridurre qualsiasi o ogni Posizione con Marginazione aperta del Cliente e/o (iv) sospendere la negoziazione
- 23.12 L'esecuzione delle disposizioni del Cliente è subordinata alla contestuale costituzione da parte dello stesso dei fondi e/o dei margini indicati da BG SAXO SIM, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla Normativa di Riferimento e dalle previsioni delle casse di compensazione e garanzia e delle clearing house competenti. Poiché la natura delle operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore di BG SAXO SIM, ai sensi dell'art. 1851 del Codice Civile, a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
- 23.13 Qualora il Cliente non dia corso, nei termini di cui al precedente comma, al pagamento e al successivo adeguamento dei margini di garanzia, BG SAXO SIM non darà corso all'operazione ovvero procederà alla chiusura totale o parziale dell'operazione stessa.
- 23.14 Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di BG SAXO SIM gli strumenti o prodotti finanziari e/o le somme necessari all'esecuzione degli ordini conferiti e alla corresponsione delle spese e delle commissioni previste.
- 23.15 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza BG SAXO SIM ad addebitare ogni somma dovuta presso la banca depositaria del Cliente, restando inteso che la delega ad amministrare i conti di cui all'Articolo 13 autorizza espressamente BG SAXO SIM agli addebiti di cui al presente articolo.
- 23.16 BG SAXO SIM potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente a BG SAXO SIM a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, BG SAXO SIM procederà come indicato all'Articolo 26.4.
- 23.17 Salve le garanzie costituite in favore di BG SAXO SIM ai sensi delle presenti Condizioni o ai sensi di un diverso contratto a esso collegato, il Cliente si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, le somme di denaro o gli strumenti o prodotti finanziari di propria pertinenza tenuti presso la banca depositaria del Cliente.

- 23.18 BG SAXO SIM è in ogni caso investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sugli strumenti e prodotti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente comunque pervenuti a BG SAXO SIM stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.

24. Pegno ed escussione

- 24.1 A garanzia del pagamento e del corretto adempimento delle Obbligazioni Garantite, il Cliente costituisce in pegno a favore di BG SAXO SIM il Collaterale e i Diritti Collegati. A tal fine il Cliente si impegna a compiere ogni atto necessario per la valida costituzione del Pegno.
- 24.2 Il Cliente accetta e prende atto che nessun Collaterale, senza il previo consenso di BG SAXO SIM, può essere trasferito o ulteriormente costituito in pegno o usato come collaterale per garantire qualsiasi obbligo del Cliente diverso dalle Obbligazioni Garantite. Il Cliente accetta e prende atto che BG SAXO SIM può opporsi a qualsiasi operazione o trasferimento relativo al Collaterale, eccetto nel caso in cui il Cliente prima chiuda tutte le Posizioni con Marginazione in essere e regoli tutte le Obbligazioni Garantite.
- 24.3 Al verificarsi di un Evento di Inadempimento:
- i. Il Pegno sarà immediatamente escutibile da parte di BG SAXO SIM senza alcuna previa approvazione da parte di alcun tribunale, autorità pubblica o altro ente o soggetto e senza previa notifica al Cliente, eccetto ove richiesto dalla applicabile legge italiana;
 - ii. BG SAXO SIM ha il diritto (in ciascun caso senza ottenere una sentenza, decisione o altro titolo esecutivo) di realizzare il Collaterale in conformità alla legge italiana.
- 24.4 Il Cliente si impegna a (i) sottoscrivere a consegnare a BG SAXO SIM i documenti e porre in essere gli atti e intraprendere le misure che BG SAXO SIM dovesse richiedere al fine di perfezionare ed esercitare i suoi diritti ai sensi del Pegno e (ii) sopportare ogni costo ragionevole relativo al perfezionamento e/o all'escussione del Pegno.
- 24.5 Se BG SAXO SIM esercita i suoi diritti di vendere qualsiasi Collaterale o bene del Cliente ai sensi del presente Articolo, effettuerà tale vendita senza responsabilità nei confronti del Cliente, per conto del Cliente e allocherà i proventi della vendita a o verso la liberazione delle Obbligazioni Garantite.

25. Vincolo di solidarietà e compensazione

- 25.1 Tutte le obbligazioni del Cliente verso BG SAXO SIM si intendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
- 25.2 Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., BG SAXO SIM ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso BG SAXO SIM, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
- 25.3 Quando esistono tra BG SAXO SIM ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 25.4 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice Civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato da BG SAXO SIM, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità. BG SAXO SIM darà pronta comunicazione scritta al Cliente dell'avvenuta compensazione.
- 25.5 Se il rapporto è intestato a più persone, BG SAXO SIM ha facoltà di valersi dei diritti di cui al presente articolo, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza soltanto di alcuni dei cointestatari.

INDENNIZZI E INADEMPIMENTO

26. Durata, recesso e risoluzione

- 26.1 Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato e ciascuna Parte potrà recedere con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la Parte non recedente ne riceve comunicazione via posta elettronica o raccomandata A/R, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
- 26.2 BG SAXO SIM potrà risolvere l'Accordo con il Cliente, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con comunicazione scritta inviata al Cliente mediante posta elettronica o raccomandata A/R, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:
- mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
 - mancato pagamento a BG SAXO SIM delle commissioni e delle spese dovute.
- 26.3 BG SAXO SIM avrà inoltre facoltà di recedere dall'Accordo, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta, qualora:
- il Cliente perisca o venga dichiarato interdetto o inabilitato;
 - il Cliente sia sottoposto a procedure concorsuali o equiparate;
 - il Cliente sia stato posto in liquidazione;
 - il Cliente sia divenuto insolvente;
 - il Cliente non rispetti il Regolamento del Mercato e la normativa applicabile o non fornisca le informazioni che, ai sensi del predetto Regolamento, BG SAXO SIM ha ragionevolmente richiesto o deve ottenere dal Cliente;
 - il Cliente abbia operato cessione di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
 - qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole a BG SAXO SIM, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente;
 - in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;
 - in presenza di ulteriore giustificato motivo.
- 26.4 Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dalle presenti Condizioni, BG SAXO SIM lo diffida a mezzo raccomandata A/R a pagare quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di inutile decorso del termine, il Cliente espressamente autorizza BG SAXO SIM ad addebitare ogni somma dovuta presso la banca depositaria del Cliente, restando inteso che la delega ad amministrare i conti di cui all' Articolo 13 autorizza espressamente BG SAXO SIM agli addebiti di cui al presente articolo. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce fin da ora a BG SAXO SIM il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti o prodotti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato e il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti o prodotti finanziari di pertinenza del Cliente, BG SAXO SIM avvertirà il Cliente del suo proposito per iscritto, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.
- 26.5 Tenuto conto che i Servizi sono offerti esclusivamente in abbinamento ai servizi bancari prestati dal Collocatore, l'efficacia del recesso, sia dal presente contratto sia da quello stipulato con il Collocatore, determina lo scioglimento di entrambi i contratti con il Cliente.
- 26.6 In ogni caso di scioglimento dell'Accordo con il Cliente, BG SAXO SIM, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l'esercizio del mandato a vendere di cui al comma precedente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. Su richiesta del Cliente che intenda estinguere i conti aperti presso la propria banca depositaria, BG SAXO SIM si impegna ad informare la banca depositaria del Cliente circa l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione che possano interessare le somme di denaro o gli strumenti finanziari che il Cliente intende ritirare a seguito dell'estinzione dei relativi conti.

27. Indennizzo e limiti alla responsabilità

- 27.1 Il Cliente indennizzerà BG SAXO SIM per ogni perdita, imposta, spesa, costo e passività di ogni tipo (presente o futura, inclusi i costi e le spese legali eventualmente sostenuti per agire e/o resistere in giudizio) che possa essere subita o sostenuta da BG SAXO SIM in conseguenza di, o in relazione a
- i. la violazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni;
 - ii. il fatto che BG SAXO SIM esegua qualsiasi ordine o stipuli qualsiasi Contratto o operazione su istruzione del Cliente; o
 - iii. BG SAXO SIM intraprenda qualsiasi azione volta a far valere e tutelare i propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni,

- a meno che, e solamente nella misura in cui, tali perdite, imposte, spese, costi e passività siano subite o sostenute in conseguenza di colpa grave o dolo di BG SAXO SIM.
- 27.2 Il diritto di risarcimento di cui al precedente comma, previsto a favore di BG SAXO SIM, sopravvivrà a qualsiasi estinzione del rapporto tra BG SAXO SIM e il Cliente.
- 27.3 BG SAXO SIM non sarà responsabile di alcuna perdita derivante da:
- i. Guasti operativi che impediscono l'uso della Piattaforma di Trading;
 - ii. Interruzioni che impediscono al Cliente di accedere alla Piattaforma di Trading;
 - iii. L'uso di Internet come mezzo di comunicazione e trasporto; o
 - iv. Danni causati da problemi relativi ai sistemi informatici del Cliente.
- 27.4 In relazione agli ordini e ai Contratti eseguiti attraverso la Piattaforma di Trading, BG SAXO SIM non sarà responsabile di alcuna perdita, spesa, costo o responsabilità sofferta o sostenuta dal Cliente a causa di guasti o ritardi del sistema o della trasmissione o simili errori tecnici a meno che BG SAXO SIM non abbia agito con colpa grave in relazione ad essi.
- 27.5 BG SAXO SIM non sarà responsabile di alcun guasto, impedimento o ritardo nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni ove tale guasto, impedimento o ritardo sia, direttamente o indirettamente, dovuto ad un Evento di Forza Maggiore e BG SAXO SIM non sarà responsabile di alcuna perdita dovuta a qualsiasi Evento di Forza Maggiore.
- 27.6 BG SAXO SIM non sarà responsabile di perdite derivanti dall'installazione e uso da parte del Cliente di programmi informatici usati in relazione alla Piattaforma di Trading, a meno che tale responsabilità non derivi da norme imperative applicabili.
- 27.7 Il Cliente sarà responsabile di assicurarsi che la Piattaforma di Trading sia adeguatamente protetta contro perdite dirette e indirette, che possono derivare dall'installazione e uso da parte del Cliente di programmi informatici nel sistema informatico del Cliente. Inoltre, il Cliente sarà obbligato ad effettuare copie di backup di tutti i dati.
- 27.8 BG SAXO SIM non sarà responsabile di:
- i. alcuna perdita, spesa, costo o passività subita e sostenuta dal Cliente in conseguenza della o in relazione alla fornitura dei Servizi a meno che e nella misura in cui tale perdita sia subita e sostenuta in conseguenza di colpa grave o dolo di BG SAXO SIM;
 - ii. qualsiasi perdita dovuta ad azioni intraprese da BG SAXO SIM secondo i propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni; o
 - iii. qualsiasi perdita consequenziale o altra perdita indiretta subita e sostenuta dal Cliente indipendentemente dal fatto che derivi da negligenza di BG SAXO SIM o altrimenti.
- 27.9 BG SAXO SIM non sarà responsabile delle perdite sofferte dal Cliente in conseguenza degli atti o delle omissioni di qualsiasi Mercato Regolamentato o organismo di compensazione o qualsiasi azione ragionevolmente intrapresa da BG SAXO SIM in conseguenza di tali azioni o omissioni a meno che BG SAXO SIM non abbia agito con colpa grave in relazione ad esse.
- 27.10 La Piattaforma di Trading può essere disponibile in varie versioni, che si possono distinguere per vari aspetti tra cui, a titolo esemplificativo, il livello di sicurezza applicato, i prodotti e i Servizi disponibili. BG SAXO SIM non sarà responsabile verso il Cliente di alcuna perdita, spesa, costo o passività subita e sostenuta dal Cliente a causa del fatto che il Cliente usi una versione diversa dalla versione standard di BG SAXO SIM con tutti gli aggiornamenti disponibili installati.

VARIE ED EVENTUALI

28. Riservatezza, privacy e registrazione delle conversazioni

- 28.1 Né BG SAXO SIM né il Cliente possono rivelare alcuna Informazione Riservata e ciascuna Parte deve fare ogni sforzo ragionevole per prevenire qualsiasi divulgazione, eccetto per quanto previsto nel presente articolo.
- 28.2 Nell'esecuzione delle presenti Condizioni, BG SAXO SIM per quanto di propria competenza si impegna ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 "GDPR" in materia di protezione dei dati personali.
- 28.3 Il Cliente accetta e prende atto (i) che BG SAXO SIM può registrare tutte le conversazioni telefoniche e conversioni su internet (chat) tra il Cliente e BG SAXO SIM, e (ii) che una copia di tali registrazioni sarà disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni dalla data di creazione o, ove richiesto da una autorità competente, per un periodo fino a sette anni.
- Il Cliente riconosce ed accetta che BG SAXO SIM può utilizzare le registrazioni in oggetto per qualsiasi finalità ragionevole, inclusa la produzione di prove nell'ambito di controversie. BG SAXO SIM, ove richiesto, può inoltre fornire dette registrazioni alle autorità di vigilanza o a qualsiasi altra autorità amministrativa o giudiziaria conformemente alla normativa applicabile.

29. Modifiche alle presenti condizioni

- 29.1 Le presenti Condizioni possono essere modificate in ogni momento con il consenso scritto di entrambe le Parti.
- 29.2 BG SAXO SIM ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le presenti Condizioni e le relative condizioni economiche, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante posta elettronica, con preavviso non inferiore a 15 giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dall'Accordo, senza spese e penalità, inviando una comunicazione scritta a BG SAXO SIM.
- 29.3 Le Parti concordano che saranno automaticamente recepite nelle presenti Condizioni le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento pro tempore vigente.

30. Reclami e sistemi di risoluzione alternativi delle controversie

- 30.1 Per eventuali contestazioni in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione delle presenti Condizioni, Il Cliente può presentare qualsiasi reclamo scritto all'Ufficio Reclami di BG SAXO SIM a seguente indirizzo e-mail reclami@bgsaxo.it BG SAXO SIM comunica per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso.
- 30.2 Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta da parte di BG SAXO SIM nei termini previsti al precedente comma, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution), che sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente.
- 30.3 Il Cliente, pertanto: (i) qualora sia classificato come Cliente al Dettaglio potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del TUF secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente a BG SAXO SIM che mette a disposizione dei Clienti - sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti; (ii) anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'ACF, potrà attivare – singolarmente o in forma congiunta con BG SAXO SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
- 30.4 In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte al comma precedente costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Il ricorso a procedure di composizione stragiudiziale delle controversie non priva, infatti, il Cliente del diritto di investire della controversia l'autorità giudiziaria.
- 30.5 Fatto salvo qualsiasi altro diritto di BG SAXO SIM ai sensi delle presenti Condizioni, e in caso di controversia tra le Parti su una Posizione con Marginazione o pretesa Posizione con Marginazione o qualsiasi istruzione relativa a una Posizione con Marginazione, BG SAXO SIM ha diritto, a sua esclusiva discrezione e senza preavviso, di chiudere una tale Posizione con Marginazione o pretesa Posizione con Marginazione, se ritiene che tale azione sia auspicabile al fine di limitare l'importo massimo interessato dalla controversia. BG SAXO SIM non sarà responsabile verso il Cliente per alcuna successiva fluttuazione nel livello di prezzo della rilevante Posizione con Marginazione. BG SAXO SIM informerà tempestivamente il Cliente delle misure intraprese.
- 30.6 Ove BG SAXO SIM chiuda una Posizione con Marginazione o pretesa Posizione con Marginazione in conformità al comma precedente, la chiusura non pregiudicherà i diritti del Cliente di aprire nuove Posizioni con Marginazione, a condizione che tali nuove Posizioni con Marginazione siano aperte in conformità alle presenti Condizioni. Al momento del calcolo del Collaterale o di altri fondi richiesti per tali nuove Posizioni con Marginazione da parte del Cliente, BG SAXO SIM ha diritto, su base individuale, di imporre uno specifico Requisito di Marginazione o altri requisiti su tali nuove Posizioni con Marginazione.

31. Legge applicabile e foro competente

- 31.1 Le presenti Condizioni sono redatte in lingua italiana e sono regolate dalla legge italiana.
- 31.2 Fatto salvo quanto previsto in merito ai sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie e ferme restando le previsioni della Normativa di Riferimento per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo è esclusivamente quello di Milano.

32. Ulteriori condizioni applicabili

- 32.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle presenti Condizioni non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le condizioni e termini previsti.
- 32.2 Le Parti espressamente convengono che la nullità, annullabilità e/o comunque inefficacia, parziale o totale, di singole clausole delle presenti Condizioni non determinerà la nullità, annullabilità e/o inefficacia, complessiva né della singola clausola né delle presenti Condizioni.
- 32.3 Qualora una delle clausole delle presenti Condizioni, in tutto o in parte, dovesse risultare invalida o inefficace, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione di tale clausola, in tutto o in parte, con un'altra valida o efficace, idonea a produrre gli effetti più vicini a quelli della clausola, in tutto o in parte, da sostituirsi.
- 32.4 Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione delle presenti Condizioni.
- 32.5 Le presenti Condizioni sostituiscono, e prevalgono su, qualsiasi promessa, dichiarazione, impegno, intesa o accordo, sia scritti che orali, eventualmente intervenuti in precedenza tra il Cliente e BG SAXO SIM relativamente all'oggetto delle presenti Condizioni.
- 32.6 Ove esista un qualsiasi conflitto tra le presenti Condizioni e il rilevante Regolamento del Mercato, il Regolamento del Mercato prevarrà.

ALLEGATO 1 – COMMISSIONI, ONERI E MARGINAZIONE

COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Condizioni di entrata e dinamica profilo commissionale

BG SAXO SIM applica le commissioni in base al profilo commissionale assegnato al cliente. I profili previsti da BG SAXO sono:

PROFILO	
	BASIC TRADER
	STANDARD TRADER - <i>default</i>
	ACTIVE TRADER
	HEAVY TRADER

Quando il cliente inizierà ad operare con BGSAXO, gli sarà assegnato il profilo "Standard Trader".

A seconda del numero di operazioni mensili eseguite online tramite piattaforma, il cliente verrà spostato automaticamente al profilo commissionale che riflette la sua operatività. In particolare, ogni profilo ha un (1) *range* di operazioni per il suo mantenimento e tre (3) *range* di miglioramento/peggioramento per passare agli altri 3 profili.

Funzionamento

- **MIGLIORAMENTO:** se il cliente effettua un numero di operazioni mensili compreso nei *range* all'interno dell'**area verde** della tabella sotto riportata, nel mese immediatamente successivo passa ad un profilo superiore in funzione della rispettiva soglia raggiunta.
- **MANTENIMENTO:** se il cliente effettua un numero di operazioni mensili compreso nei *range* all'interno della diagonale (sulla diagonale evidenziata della tabella sotto riportata), nel mese immediatamente successivo mantiene il profilo attuale.
- **PEGGIORAMENTO:** se il cliente effettua un numero di operazioni mensili nei *range* all'interno dell'**area rosa** della tabella sotto riportata per almeno 2 mesi consecutivi, al terzo mese passa ad un profilo inferiore in funzione del range più alto raggiunto nell'arco dei 2 mesi.

Tabella "DINAMICA PROFILO COMMISSIONALE"

Basic Trader	≥ 130	80 – 129	6 – 79	≤ 5
Standard Trader	≥ 280	170 – 279	12 – 169	≤ 11

<i>(ingresso nuovi clienti)</i>				
Active Trader	≥ 420	250 – 419	17 – 249	≤ 16
Heavy Trader	≥ 1000	600 – 999	40 – 599	≤ 39
	Heavy Trader	Active Trader	Standard Trader (ingresso nuovi clienti)	Basic Trader

COMMISSIONI NEGOZIAZIONE PER ORDINE ESEGUITO ON LINE TRAMITE PIATTAFORME PER PROFILO BASIC TRADER

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 euro	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 euro
<i>Mercato telematico azionario (MTA)</i>	18.00 €	0.10%
<i>Mercato telematico azionario (MTA) - ETF & ETC</i>	18.00 €	0.10%
<i>XETRA (Germania)</i>	18.00 €	0.10%
<i>Euronext - Parigi (ex SBF)</i>	18.00 €	0.10%

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 euro	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 euro
<i>Mercato obbligazionario telematico (MOT - EuroMOT - ExtraMOT) *</i>	18.00 €	0.10%
<i>EuroTLX @, MIMTF, Euronext *</i>	18.00 €	0.10%
<i>Obbligazioni negoziate OTC *</i>	18.00 €	0.10%

*la soglia relativa al controvalore è determinata dal valore di mercato e dipende dalla valuta di negoziazione dell'obbligazione.

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 sterline	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 sterline
<i>LSE (U.K.)</i>	£18.00	0.10%

MERCATO	Commissione applicata per transazioni al di sotto delle 1000 azioni	Commissione applicata per transazioni al di sopra o uguali alle 1000 azioni
<i>YSE, Nasdaq, Amex, NYSE ARCA</i>	15 \$	0.02 \$/azione
<i>Canada (Toronto - TSE) (1)</i>	15 CAD	0.03 CAD/azione
<i>Canada (Toronto - TSX) (2)</i>	15 CAD	0.03 CAD/azione

(1) TSE: per le azioni con valore inferiore a 1 CAD, la commissione ha un massimo di 15 CAD per eseguito

(2) TSX Venture Exchange: per le azioni con valore inferiore a 1 CAD, la commissione ha un massimo di 25 CAD per eseguito

MERCATO	Commissione
<i>Svizzera (Zurigo)</i>	0.10% min 18 CHF
<i>UK (Londra) (IOB - LSE_INTL)</i>	0.10% min 20 USD
<i>Norvegia OBX (Oslo)</i>	0.10% min 65 NOK
<i>USA - OTC (Pink Sheets) - Below 50.000 USD</i>	25 USD
<i>USA - OTC (Pink Sheets) - Above 50.000 USD</i>	0.15%
<i>Portogallo BVL (Lisbona)</i>	0.10% min 12 €
<i>Danimarca KFX (Copenaghen)</i>	0.10% min 65 DKK

<i>Austria ATX (Vienna)</i>	0.10% min 12 €
<i>Polonia (Varsavia)</i>	0.30% min 75 PLN
<i>Svezia OMX (Stoccolma)</i>	0.10% min 65 SEK
<i>Irlanda IOX (Dublino)</i>	0.10% min 12€
<i>Spagna IBEX (Madrid)</i>	0.10% min 12€
<i>Euronext - Amsterdam (ex AMS)</i>	0.10% min 12 €
MERCATO	Commissione
<i>Repubblica Ceca (Prague)</i>	0.28% min 500 CZK
<i>Grecia ASE (Atene)</i>	0.35% min 12€
<i>Euronext - Bruxells (ex BEL)</i>	0.10% min 12€
<i>Finlandia HEX (Helsinki)</i>	0.10% min 12€
<i>Sud Africa (Johannesburg)</i>	0.25% min 100 ZAR
<i>Australia (Sydney)</i>	0.10% min 6.99 AUD
<i>Giappone JPN (Tokyo)</i>	0.15% min 1500 JPY
<i>Singapore (Singapore)</i>	0.15% min 25 SGD
<i>Hong Kong</i>	0.15% min 100 HKD
<i>Stock Connect (HK Shanghai / Shenshen) A-Shares</i>	0.15% min 40 CNH

COMMISSIONI NEGOZIAZIONE PER ORDINE ESEGUITO ON LINE TRAMITE PIATTAFORME PER PROFILO STANDARD TRADER

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 euro	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 euro
<i>Mercato telematico azionario (MTA)</i>	9.00 €	0.08%
<i>Mercato telematico azionario (MTA) - ETF & ETC</i>	9.00 €	0.08%
<i>XETRA (Germania)</i>	9.00 €	0.08%
<i>Euronext - Parigi (ex SBF)</i>	9.00 €	0.08%

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 euro	Commissione applicata per controvalore Superiore o uguale a 100.000 euro
<i>Mercato obbligazionario telematico (MOT – EuroMOT - ExtraMOT) *</i>	9.00 €	0.08%
<i>EuroTLX®, MIMTF, Euronext *</i>	9.00 €	0.08%
<i>Obbligazioni negoziate OTC *</i>	9.00 €	0.08%

*la soglia relativa al controvalore è determinata dal valore di mercato e dipende dalla valuta di negoziazione dell'obbligazione.

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 sterline	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 sterline
<i>LSE (U.K.)</i>	£9.00	0.08%

MERCATO	Commissione applicata per transazioni al di sotto delle 1000 azioni	Commissione applicata per transazioni al di sopra o uguali alle 1000 azioni
<i>NYSE, Nasdaq, Amex, NYSE ARCA</i>	9.9 \$	0.02 \$/azione
<i>Canada (Toronto - TSE) (1)</i>	9.9 CAD	0.03 CAD/azione
<i>Canada (Toronto - TSX) (2)</i>	9.9 CAD	0.03 CAD/azione

(1) TSE: per le azioni con valore inferiore a 1 CAD, la commissione ha un massimo di 15 CAD per eseguito

(2) TSX Venture Exchange: per le azioni con valore inferiore a 1 CAD, la commissione ha un massimo di 25 CAD per eseguito

MERCATO	Commissione
<i>Svizzera (Zurigo)</i>	<i>0.10% min 18 CHF</i>
<i>UK (Londra) (IOB - LSE_INTL)</i>	<i>0.10% min 20 USD</i>
<i>Norvegia OBX (Oslo)</i>	<i>0.10% min 65 NOK</i>
<i>USA - OTC (Pink Sheets) - Below 50.000 USD</i>	<i>25 USD</i>
<i>USA - OTC (Pink Sheets) - Above 50.000 USD</i>	<i>0.15%</i>
<i>Portogallo BVL (Lisbona)</i>	<i>0.10% min 12 €</i>
<i>Danimarca KFX (Copenaghen)</i>	<i>0.10% min 65 DKK</i>
<i>Austria ATX (Vienna)</i>	<i>0.10% min 12 €</i>
<i>Polonia (Varsavia)</i>	<i>0.30% min 75 PLN</i>
<i>Svezia OMX (Stoccolma)</i>	<i>0.10% min 65 SEK</i>
<i>Irlanda IOX (Dublino)</i>	<i>0.10% min 12€</i>
<i>Spagna IBEX (Madrid)</i>	<i>0.10% min 12€</i>
<i>Euronext - Amsterdam (ex AMS)</i>	<i>0.10% min 12 €</i>
<i>Repubblica Ceca (Prague)</i>	<i>0.28% min 500 CZK</i>
<i>Grecia ASE (Atene)</i>	<i>0.35% min 12€</i>
<i>Euronext - Bruxells (ex BEL)</i>	<i>0.10% min 12€</i>
<i>Finlandia HEX (Helsinki)</i>	<i>0.10% min 12€</i>
<i>Sud Africa (Johannesburg)</i>	<i>0.25% min 100 ZAR</i>
<i>Australia (Sydney)</i>	<i>0.10% min 6.99 AUD</i>
<i>Giappone JPN (Tokyo)</i>	<i>0.15% min 1500 JPY</i>
<i>Singapore (Singapore)</i>	<i>0.15% min 25 SGD</i>
<i>Hong Kong</i>	<i>0.15% min 100 HKD</i>
<i>Stock Connect (HK Shanghai / Shenshen) A-Shares</i>	<i>0.15% min 40 CNH</i>

COMMISSIONI NEGOZIAZIONE PER ORDINE ESEGUITO ON LINE TRAMITE PIATTAFORME PER PROFILO ACTIVE TRADER

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 euro	Commissione applicata per controvalore Superiore o uguale a 100.000 euro
<i>Mercato telematico azionario (MTA)</i>	6.00 €	0.06%
<i>Mercato telematico azionario (MTA) – ETF & ETC</i>	6.00 €	0.06%
<i>XETRA (Germania)</i>	6.00 €	0.06%
<i>Euronext - Parigi (ex SBF)</i>	6.00 €	0.06%

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 euro	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 euro
<i>Mercato obbligazionario telematico (MOT – EuroMOT - ExtraMOT)*</i>	6.00 €	0.06%
<i>EuroTLX @, MIMTF, Euronext *</i>	6.00 €	0.06%
<i>Obbligazioni negoziate OTC*</i>	6.00 €	0.06%

*la soglia relativa al controvalore è determinata dal valore di mercato e dipende dalla valuta di negoziazione dell'obbligazione.

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 sterline	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 sterline
<i>LSE (U.K.)</i>	£6.00	0.06%

MERCATO	Commissione applicata per transazioni al di sotto delle 1000 azioni	Commissione applicata per transazioni al di sopra o uguali alle 1000 azioni
NYSE, Nasdaq, Amex, NYSE ARCA	7 \$	0.01 \$/azione
Canada (Toronto - TSE) (1)	7 CAD	0.02 CAD/azione
Canada (Toronto - TSX) (2)	7 CAD	0.02 CAD/azione

(1) TSE: per le azioni con valore inferiore a 1 CAD, la commissione ha un massimo di 15 CAD per eseguito

(2) TSX Venture Exchange: per le azioni con valore inferiore a 1 CAD, la commissione ha un massimo di 25 CAD per eseguito

MERCATO	Commissione
Svizzera (Zurigo)	0.08% min 15 CHF
UK (Londra) (IOB - LSE_INTL)	0.08% min 15 USD
Norvegia OBX (Oslo)	0.08% min 50 NOK
USA - OTC (Pink Sheets) - Below 50.000 USD	25 USD
USA - OTC (Pink Sheets) - Above 50.000 USD	0.15%
Portogallo BVL (Lisbona)	0.08% min 10€
Danimarca KFX (Copenaghen)	0.07% min 50 DKK
Austria ATX (Vienna)	0.08% min 10€
Polonia (Varsavia)	0.25% min 65 PLN
Svezia OMX (Stoccolma)	0.07% min 50 SEK
Irlanda IOX (Dublino)	0.09% min 10€
Spagna IBEX (Madrid)	0.08% min 10€
Euronext - Amsterdam (ex AMS)	0.08% min 10€
Repubblica Ceca (Prague)	0.25% min 350 CZK
Grecia ASE (Atene)	0.30% min 12€
Euronext - Bruxells (ex BEL)	0.08% min 10€
Finlandia HEX (Helsinki)	0.07% min 10€
Sud Africa (Johannesburg)	0.20% min 90 ZAR
Australia (Sydney)	0.07% min 6.99 AUD
Giappone JPN (Tokyo)	0.12% min 1000 JPY
Singapore (Singapore)	0.12% min 20 SGD
Hong Kong	0.12% min 80 HKD
Stock Connect (HK Shanghai / Shenshen) A-Shares	0.12% min 35 CNH

COMMISSIONI NEGOZIAZIONE PER ORDINE ESEGUITO ON LINE TRAMITE PIATTAFORME PER PROFILO HEAVY TRADER

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 euro	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 euro
Mercato telematico azionario (MTA)	2.50 €	0.04%
Mercato telematico azionario (MTA) – ETF & ETC	2.50 €	0.04%
XETRA (Germania)	2.50 €	0.04%
Euronext - Parigi (ex SBF)	2.50 €	0.04%

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 euro	Commissione applicata per controvalore Superiore o uguale a 100.000 euro
Mercato obbligazionario telematico (MOT – EuroMOT - ExtraMOT) *	2.50 €	0.04%
EuroTLX @, MIMTF, Euronext *	2.50 €	0.04%

Obbligazioni negoziate OTC *	2.50 €	0.04%
------------------------------	--------	-------

*la soglia relativa al controvalore è determinata dal valore di mercato e dipende dalla valuta di negoziazione dell'obbligazione.

MERCATO	Commissione applicata per controvalore inferiore a 100.000 sterline	Commissione applicata per controvalore superiore o uguale a 100.000 sterline
LSE (U.K.)	£2.50	0.04%

MERCATO	Commissione applicata per transazioni al di sotto delle 1000 azioni	Commissione applicata per transazioni al di sopra o uguali alle 1000 azioni
NYSE, Nasdaq, Amex, NYSE ARCA	3 \$	0.01 \$/azione
Canada (Toronto - TSE) (1)	3 CAD	0.02 CAD/azione
Canada (Toronto - TSX) (2)	3 CAD	0.02 CAD/azione

(1) TSE: per le azioni con valore inferiore a 1 CAD, la commissione ha un massimo di 15 CAD per eseguito

(2) TSX Venture Exchange: per le azioni con valore inferiore a 1 CAD, la commissione ha un massimo di 25 CAD per eseguito

MERCATO	Commissione
Svizzera (Zurigo)	0,06% min 10 CHF
UK (Londra) (IOB - LSE_INTL)	0.06% min 10 USD
Norvegia OBX (Oslo)	0.06% min 50 NOK
USA - OTC (Pink Sheets) - Below 50.000 USD	25 USD
USA - OTC (Pink Sheets) - Above 50.000 USD	0.15%
Portogallo BVL (Lisbona)	0.06% min 8€
Danimarca KFX (Copenaghen)	0.05% min 50 DKK
Austria ATX (Vienna)	0.07% min 8€
Polonia (Varsavia)	0.20% min 65 PLN
Svezia OMX (Stoccolma)	0.05% min 50 SEK
Irlanda IOX (Dublino)	0.08% min 9€
Spagna IBEX (Madrid)	0.06% min 8€
Euronext - Amsterdam (ex AMS)	0.06% min 8€
Repubblica Ceca (Prague)	0.25% min 350 CZK
Grecia ASE (Atene)	0.30% min 12€
Euronext - Bruxells (ex BEL)	0.06% min 8€
Finlandia HEX (Helsinki)	0.05% min 8€
Sud Africa (Johannesburg)	0.15% min 90 ZAR
Australia (Sydney)	0.05% min 6.99 AUD
Giappone JPN (Tokyo)	0.10% min 1000 JPY
Singapore (Singapore)	0.10% min 15 SGD
Hong Kong	0.10% min 60 HKD
Stock Connect (HK Shanghai / Shenshen) A-Shares	0.10% min 25 CNH

COMMISSIONE SUPPLEMENTARE ESECUZIONE ORDINI TELEFONICI PER TUTTI I PROFILI

MERCATI	Commissione per ordine eseguito (in aggiunta alla commissione ordinaria)
Tutti gli strumenti finanziari	20 Euro

Alcuni prodotti, che non possono essere negoziati tramite la piattaforma, potrebbero essere esclusi dall'applicazione della commissione.

ALTRE COMMISSIONI PER TUTTI I PROFILI

Commissioni di conversione valuta

In caso di operazioni di compravendita titoli su strumenti finanziari negoziati in una divisa diversa da euro (spese su operazioni che prevedono l'applicazione del cambio) è applicata una commissione pari allo 0,5% sul tasso di conversione, presente al momento dell'esecuzione dell'ordine, tra Euro e la divisa in oggetto.

Canoni mensili di informativa real time per tutti i profili - azioni – futures - altri servizi

Il canone mensile varia in base al mercato per cui è richiesta l'informativa real time e, comunque, fino ad un importo massimo di EUR 500 per ciascun mercato. L'importo puntuale del canone mensile di ciascun mercato è consultabile sul sito www.bgsaxo.it, alla sezione Prezzi > Book in Real Time. Il pagamento di tali canoni sarà addebitato con cadenza mensile direttamente sul conto corrente che ciascun cliente detiene presso Banca Generali.

ALTRI ONERI ACCESSORI PER TUTTI I PROFILI

Restano a carico del cliente eventuali bolli, spese e quant'altro dovuto per legge sulle piazze internazionali nonché su quella domestica, oltre alle eventuali commissioni applicate da terze parti alla Banca per l'esecuzione delle operazioni richieste.

La versione aggiornata delle presenti Condizioni è sempre disponibile sul sito www.bgsaxo.it.

I. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE

Il presente paragrafo, predisposto ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali - General Data Protection Regulation - (di seguito per brevità anche "GDPR"), fornisce al Cliente o potenziale Cliente, in qualità di soggetto Interessato, di BG SAXO SIM S.p.A. informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati personali del Cliente e sui diritti che quest'ultimo può esercitare secondo quanto previsto dal GDPR, nonché sulla circolazione dei dati del Cliente.

1. Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati del Cliente è BG SAXO SIM S.p.A. (di seguito anche il "Titolare" o come già definito "BG Saxo" o la "SIM"), con sede legale in Corso Venezia 29, 20121 Milano.

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

La SIM ha nominato un proprio responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer - (di seguito anche "DPO"), che può essere contattato dal Cliente ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale: BG SAXO SIM S.p.A. - Data Protection Officer -, Corso Venezia 29, 20121 Milano;
- posta elettronica: DPO@bgsaxo.it

3. Categoria di dati trattati

Dati personali

La SIM, per le finalità indicate nella presente informativa, tratta i dati personali del Cliente che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali nome, cognome, indirizzo etc.), informazioni sulla sua situazione finanziaria (quale situazione economico/patrimoniale, operazioni poste in essere nel corso del rapporto etc.), dati relativi alla propria immagine (quale foto su carta d'identità), registrazioni vocali (quali registrazioni di ordini telefonici e conversazioni telefoniche riferibili allo svolgimento del rapporto contrattuale con il Cliente) e, eventualmente, anche dati giudiziari.

Categorie particolari di dati

La SIM non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari del Cliente (quali quelli relativi all'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, lo stato di salute etc.). Non si può comunque escludere che la SIM, in relazione a specifiche operazioni o servizi richiesti dal Cliente, venga occasionalmente a conoscenza dei predetti dati, che comunque saranno sempre trattati e conservati nel rispetto dei principi di sicurezza, riservatezza e confidenzialità in conformità a quanto disposto dal GDPR.

Origine dei dati trattati

I dati del Cliente trattati dalla SIM trovano origine da: i) informazioni e/o dichiarazioni fornite direttamente dal Cliente; ii) processi interni derivanti dallo svolgimento di operazioni e/o servizi richieste dal Cliente ai sensi del rapporto contrattuale in essere ovvero di cui la SIM possa venire a conoscenza a seguito dell'eventuale notifica di provvedimenti giudiziari e/o amministrativa; iii) soggetti terzi quali enti e/o organismi tenutari di pubblici registri e/o intermediari finanziari con i quali la SIM collabora (ivi compresi i soggetti collocatori dei servizi di investimento) e/o società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.

4. Finalità, base giuridica del trattamento e periodo di conservazione dei dati

La SIM può trattare i dati dei Clienti per le seguenti finalità.

- Finalità pre-contrattuali e contrattuali

Finalità necessarie alla gestione dei servizi di investimento offerti dalla SIM contrattualizzati e/o in corso di contrattualizzazione con il Cliente o potenziale Cliente, cioè per eseguire obblighi, compresi quelli amministrativi e contabili, derivanti dai contratti dei quali il Cliente è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste del potenziale Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o, ove necessario, di profilazione. La base giuridica del trattamento è il "Contratto per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini" (di seguito l'"Accordo") o la necessità di riscontrare la richiesta del Cliente formulata prima della stipula del predetto contratto, pertanto, non è necessario acquisire il consenso del Cliente o potenziale Cliente per il trattamento dei dati.

I dati del Cliente saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto. In caso di mancato perfezionamento del contratto o scioglimento del vincolo contrattuale, i dati del Cliente saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario, pari a 10 anni dallo scioglimento del contratto.

Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la SIM di dare seguito alle richieste precontrattuali/contrattuali del Cliente e di eseguire il "Contratto di per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini".

- Finalità legate ad obblighi di legge

Finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale, pertanto, non è necessario il consenso del Cliente al trattamento dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati quello previsto dalle specifiche norme di legge dalle quali discendono gli obblighi della SIM di cui sopra.

- Processo decisionale automatizzato

Finalità legate all'adempimento da parte della SIM degli obblighi di protezione del Cliente sanciti dalle vigenti disposizioni di legge comunitarie e nazionali quali a titolo esemplificativo l'adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio e la valutazione di appropriatezza nello svolgimento dei servizi di cui al "Contratto di per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini". Le basi giuridiche del trattamento sono da rinvenirsi negli obblighi di legge e nel predetto contratto concluso con il Cliente. I dati del Cliente saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti.

- Finalità di rendicontazione e controllo interno

Finalità legate alla verifica di funzionalità ed adeguatezza dell'organizzazione interna, al fine di assicurare la conformità dei processi alle disposizioni di legge e garantire il corretto funzionamento della SIM. Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia dei controlli e delle analisi condotte, gli obblighi di legge e l'interesse legittimo del titolare. Ai sensi del GDPR, il consenso del Cliente non è necessario. Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento.

- Finalità di recupero del credito e gestione di eventuali reclami e/o controversie

Finalità legate al recupero del credito ed alla gestione di eventuali reclami e/o controversie di qualsiasi natura e in qualsiasi sede e grado, sia giudiziale che stragiudiziale. Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia del trattamento e della controversia, il "Contratto di per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini", gli obblighi di legge e l'interesse legittimo di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria della SIM. Ai sensi del GDPR il consenso del Cliente non è necessario. Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento.

- Finalità di marketing

Finalità legate alla possibilità per la SIM di trattare i dati del Cliente al fine di inviargli comunicazioni commerciali/pubblicitarie di prodotti e servizi della SIM, nonché di prodotti e/o servizi offerti da società del Gruppo Saxo Bank e/o di terzi mediante l'impiego di strumenti quali la posta elettronica, SSM, MMS, etc..

La base giuridica del trattamento è l'espresso consenso del Cliente, fermo restando che il mancato consenso non influenzerà sull'assolvimento da parte della SIM degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del Cliente e che il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento dal Cliente. Con riferimento a tale specifica finalità di marketing, i dati saranno conservati fino all'eventuale decisione di revoca del consenso e/o sino all'esercizio del diritto di opposizione da parte del Cliente.

- Trasferimento / comunicazione dei dati

Finalità legate alla possibilità della SIM di trasferire dati del Cliente a qualsiasi entità del Gruppo Saxo Bank al fine di rispettare previsioni di legge e/o regolamentari, fornire e svolgere i servizi di cui al "Contratto di per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini. Si fa inoltre presente che i dati del Cliente trasferiti a entità del Gruppo Saxo Bank potrebbero essere trasferite dallo stesso ad ulteriori soggetti terzi al fine di (i) rispettare normative internazionali, (ii) svolgere attività finalizzate ad eseguire i rapporti contrattuali tra la SIM ed il Cliente.

Inoltre, la SIM può trasferire/comunicare dati del Cliente ad un soggetto terzo che svolge attività per conto e nell'interesse della stessa, al fine di effettuare analisi sulla clientela da utilizzare nelle attività di vendita e marketing della SIM.

In tale ultima ipotesi e nell'ipotesi di trasferimento dei dati a società del Gruppo Saxo Bank per finalità di marketing, la base giuridica del trattamento è l'espresso consenso del Cliente, fermo restando che il mancato consenso non influenzerà sull'adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del Cliente e che il Cliente potrà revocare il consenso in qualsiasi momento.

5. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati del Cliente avviene mediante strumenti manuali e/o automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità indicate nel presente documento informativo e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati del Cliente. Per le finalità sopra indicate, i suoi dati potrebbero essere trattati con modalità di profilazione, cioè trattamenti automatizzati utilizzati per analizzare e valutare determinati aspetti personali quali, ad esempio, la situazione economica e patrimoniale, l'operatività, l'affidabilità, gli interessi commerciali, per adempiere a particolari obblighi di legge (ad esempio, antiriciclaggio, Markets in Financial Instruments Directive, c.d. "MIFID II", etc.).

6. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

La SIM, per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 4, rende noto che i dati personali del Cliente saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori e dagli agenti della SIM stessa. La SIM, inoltre, può avere la necessità di comunicare i dati personali del Cliente a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Saxo Bank, (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) rientranti, a titolo esemplificativo, nelle seguenti categorie:

- altre entità appartenenti al Gruppo Saxo Bank;
- soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente ai sensi del "Contratto di per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini";

- soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- ulteriori soggetti di cui la SIM a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto, ovvero per le elaborazioni connesse ai trattamenti di cui al precedente punto 4;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informatici della SIM;
- soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
- soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti;
- società di marketing e aziende di ricerche di mercato.

L'elenco dettagliato dei soggetti a cui la SIM può comunicare i dati del Cliente può essere consultato sul sito internet della SIM www.bgsaxo.it.

7. Diritti del cliente/interessato

Il GDPR garantisce specifici diritti a tutela del Cliente/Interessato in merito al trattamento dei propri dati.

Più in particolare il Cliente ha i seguenti diritti:

- Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano il Cliente e, in tal caso, ottenere l'accesso ai suoi dati personali, compresa una copia degli stessi;
- Diritto di rettifica: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che riguardano il Cliente e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio): diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che riguardano il Cliente;
- Diritto di limitazione al trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati del Cliente qualora ne ricorrano i presupposti;
- Diritto alla portabilità: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che riguardano il Cliente forniti alla SIM e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i dati personali del Cliente siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- Diritto di opporsi: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla situazione particolare del Cliente, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- Diritto di revoca del consenso: nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso, diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti della SIM, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 2. L'esercizio dei diritti in qualità di Cliente/Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, la SIM potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta del Cliente/Interessato, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta del Cliente/Interessato.

8. Modifica e aggiornamento

La SIM può apportare modifiche alla presente informativa. Si rende noto che, comunque, la versione costantemente aggiornata è disponibile sul sito www.bgsaxo.it.